



## Scuola e Covid-19

### Gli esami finali

# 1

**L'esame di Stato.** Prove rivoluzionate dalla pandemia: solo orale a gruppi di 5 al giorno. Mascherina per studenti e commissari

## Maturità in classe ma a distanza di 2 metri

**Eugenio Bruno  
Claudio Tucci**

attesa per i 515.864 maturandi 2020 sta per terminare. Entro una settimana esatta (il 1° giugno), gli insegnanti delle discipline di indirizzo assegneranno a tutti loro un elaborato su un argomento (concordato) delle proprie discipline, che hanno caratterizzato i percorsi di studio dei ragazzi. L'elaborato dovrà essere poi trasmesso dal candidato agli stessi insegnanti, per posta elettronica, entro il 13 giugno. A quattro giorni, cioè, dall'avvio ufficiale dell'esame di Stato, che scatterà infatti il 17 giugno, alle ore 8,30, nella modalità, quest'anno straordinaria, del solo orale in presenza della durata indicativa di un'ora.

#### **L'ordinanza ministeriale**

A cancellare, con un tratto di penna, i canonici primi due scritti della

maturità (italiano, e poi materie d'indirizzo), è stata l'ordinanza, firmata nei giorni scorsi dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, con le ultime indicazioni a famiglie, studenti e docenti sulle prove finali delle scuole secondarie superiori. Sulla base di uno dei due scenari delineati dal decreto Scuola (il Dl 22/2020 attualmente all'esame del Senato). L'altro, prontamente abbandonato perché prevedeva il ritorno in classe entro il 18 maggio, prevedeva la possibilità di eliminare una delle tre prove previste originariamente (primo scritto d'italiano, secondo prova d'indirizzo e poi l'orale). Invece a causa dell'emergenza coronavirus - che prolungherà fino alla fine dell'anno scolastico lo stop (sancito in tutta Italia il 4 marzo) alla didattica in presenza per lasciare spazio a quella a distanza - quest'anno ci si limiterà al solo colloquio. Con un'opzione b ancora sul tavolo: il colloquio - che assegnerà 40 punti su

100 (mentre gli altri 60 arriveranno dal curriculum degli ultimi tre anni) - potrebbe essere svolto a distanza qualora la situazione sanitaria dovesse riaggravarsi e non consentire di svolgere l'esame in presenza, il colloquio sarebbe sostenuto in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Un'altra novità della maturità 2020 è la composizione delle commissioni d'esame: dopo aver sperimentato negli ultimi anni una presenza mista (3 membri Interni e 3 esterni), stavolta i maturandi si troveranno davanti 6 professori Interni. Più il presidente che era e resta esterno. Una scelta su cui ha pesato sia la pandemia in atto, sia la volontà di semplificare il compito agli studenti dopo settimane piuttosto difficili. Come testimonia anche l'ammissione per tutti d'ufficio.

#### **Il protocollo di sicurezza**

L'altra cifra della maturità 2020, l'abbiamo detto, è la sicurezza.

Proprio per garantirla al massimo, il ministero, affiancato da una commissione d'esperti, ha predisposto una serie di regole da rispettare. Ogni giorno sarà assicurata la pulizia di tutti gli spazi utilizzati. Le aule dove si tengono le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d'esame (mattina/pomeriggio). Ci saranno percorsi predefiniti di entrata e uscita. I locali dovranno essere ben areati. Previsto il distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi commissari. Sarà necessario indossare la mascherina: gli studenti potranno abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a distanza di sicurezza, 2 metri. Non sono necessari i guanti: negli istituti ci saranno prodotti igienizzanti. Ogni candidato potrà portare con sé al massimo un accompagnatore, che dovrà anche lui rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina.

### Come verrà valutato l'orale

A lato la griglia di valutazione della prova orale, pubblicata come allegato all'Orn 10 del 16 maggio 2020, per l'attribuzione del punteggio all'esame di Stato.

Fonte: ministero Istruzione

### IL VOTO FINALE

**60-100**  
punti

Il curriculum vale fino a 60 punti di cui 22 attribuiti al quinto anno, 20 punti al quarto anno e 18 al terzo anno. All'orale 40 punti.

INDICATORI	LIV. DESCRITTORI	PUNTI
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso	1-2
	II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato	3-5
	III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato	6-7
	IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi	8-9
	V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi	10
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	1-2
	II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	3-5
	III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	6-7
	IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	8-9
	V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	10
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti	I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	1-2
	II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	3-5
	III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	6-7
	IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	8-9
	V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	10
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	1
	II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	2
	III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	3
	IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	4
	V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	5
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	1
	II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	2
	III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	3
	IV È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	4
	V È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	5

## 2

**L'orale.** Rispetto all'anno scorso si ribalta il peso di prova e curriculum scolastico: il background pregresso può valere 60 punti, di cui 22 per la classe quinta

# Un colloquio in cinque fasi: 60/100 per essere «maturi»

Eugenio Bruno  
Claudio Tucci

La preparazione accumulata in cinque anni di scuola superiore verrà valutata in un'ora. Tanto durerà la maturità 2020 dopo lo snellimento voluto dalla ministra Lucia Azzolina per fronteggiare la pandemia di Covid-19. Sulla base di un colloquio articolato in cinque step. Vediamoli nel dettaglio.

### Lo scritto concordato

Punto di partenza sarà la materia di indirizzo che, senza il contagio, avrebbe dovuto rappresentare il secondo scritto. Al liceo scientifico si partirà dunque da Matematica/Fisica mentre al Classico da Greco/Latino. Ogni studente, entro il 1° giugno, riceverà via mail dai suoi professori uno spunto da sviluppare con un elaborato scritto, che dovrà a sua volta inviare (sempre per posta elettronica) alla commissione d'esame entro il 13 giugno. Per poi discuterne, in classe e di persona, il giorno dell'esame.

Per gli studenti dei licei musi-

cali e coreutici, la discussione andrà integrata con una performance individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuterà l'opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei maturandi.

### Il secondo step

Anche lo step successivo nasce dall'esigenza di recuperare un altro argomento su cui doveva tenersi lo scritto: l'italiano. Ai ragazzi, in sede di colloquio, verrà sottoposto un testo (una poesia, uno stralcio di un romanzo, un saggio) studiato durante l'anno e contenuto nell'elenco indicato dal Consiglio di classe nel documento del 15 maggio (quest'anno da compilare eccezionalmente entro il 30 maggio).

### Il colloquio vero e proprio

Dopo averlo analizzato il ragazzo passerà alla terza parte dell'orale che è anche quella più simile agli anni scorsi. Tranne che per l'assenza delle tre buste da cui ogni

candidato doveva pescarne una. Stavolta sarà la stessa commissione a predisporre, per ogni alunno, «un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema». Con l'obiettivo di «favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare». In pratica, i commissari daranno il «la» e i ragazzi dovranno fare i tradizionali collegamenti tra una materia e l'altra.

### Le ultime due tappe

Protagonisti delle ultime due fasi del colloquio saranno l'alternanza scuola-lavoro - che da un anno e mezzo si chiama «percorsi per le competenze trasversali e orientamento (Pcto)» - e l'insegnamento di Cittadinanza/Costituzione. Per la prima lo studente dovrà raccontare in che cosa è consistita l'esperienza all'esterno, finché ha potuto svolgerla, e potrà utilizzare anche un supporto multimediale. Mentre nell'ambito di Cittadinanza/Costituzione - su input della ministra Azzolina - potrebbe essere affrontato anche l'emergenza coronavirus e tutto ciò che ha comportato.

### Il giudizio della commissione

Stando all'ordinanza ministeriale, nel corso del colloquio, il candidato dovrà sostanzialmente centrare tre obiettivi. Innanzitutto dovrà «dimostrare aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera». E poi, «saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei Pcto». Terzo e ultimo obiettivo: «aver maturato le competenze previste dalle attività di "Cittadinanza e Costituzione" declinate dal consiglio di classe». Sulla base di questi elementi e utilizzando la griglia unica di valutazione pubblicata qui in alto la commissione dovrà dare un voto a ogni ragazzo.

### L'attribuzione del voto

Rispetto all'anno scorso la mini-

stra Azzolina ha deciso di ribaltare il peso attribuito in termini di punteggio all'esame in sé e al curriculum dell'ultimo triennio. L'intero orale peserà al massimo per 40 punti anziché fino a 60 come l'anno scorso. A pesare 60 crediti (e non più 40 come in precedenza) stavolta sarà invece il percorso scolastico compiuto fin qui. Sulla base della seguente ripartizione: fino a un massimo di 18 punti per la classe terza, 20 per la quarta e 22 per la quinta.

### I 100 e lode


Immutata invece la soglia minima per la promozione: 60 su 100. Perché se è vero che quest'anno, causa pandemia, i maturandi saranno tutti ammessi l'esame bisognerà comunque passarli. A chi totalizzerà 100 punti la commissione potrà decidere di assegnare comunque la lode. Sulla base di criteri decisi e deliberati all'unanimità. Una condizione di «eccellenza» che l'anno scorso ha interessato l'1,55 degli studenti. Con i picchi del 3,4% e del 2,7% fatti registrare, rispettivamente, in Puglia e in Calabria.

# 3

## L'appuntamento.

Oltre mezzo milione di studenti attesi alla verifica conclusiva. Sessanta minuti per superare l'ostacolo

a cura di  
**Eugenio Bruno**  
**Claudio Tucci**



### L'AMMISSIONE

## Via libera a tutti i 515mila maturandi italiani


#### Semaforo verde generalizzato

In via eccezionale quest'anno per svolgere l'esame di maturità non bisognerà conquistare sul campo l'ammissione. Per effetto del decreto legge 22/2020 potranno partecipare all'esame di Stato tutti i 515mila alunni iscritti al quinto anno nelle scuole statali e paritarie italiane. Ma l'ammissione per tutti i candidati interni era già nei fatti considerando che l'anno scorso il tasso di ammissione all'esame era stato comunque superiore al 96 per cento.

In base all'ordinanza ministeriale n.10 del 2020 che disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato possono essere considerati candidati interni anche gli studenti che hanno ottenuto

l'abbreviazione della durata degli studi «per merito». Cioè coloro che hanno riportato la media dell'8 in tutte le materie in quarta superiore e del 7 in seconda e in terza. Non possono invece essere ammessi all'esame gli studenti che si erano ritirati da scuola prima del 15 marzo. Al massimo potranno presentarsi all'esame da "privatisti".

A proposito dei "privatisti" (i candidati esterni), la loro partecipazione all'esame continua a essere subordinata al superamento di un esame preliminare che l'ordinanza fissa, in presenza, entro il 10 luglio. Mentre l'esame vero e proprio verrà svolto durante la sessione straordinaria che verrà fissata con un'ordinanza ad hoc.



### IL CURRICULUM SCOLASTICO

## Fino a 60 punti dai risultati dell'ultimo triennio


#### Peso inverso rispetto all'anno scorso

Rispetto all'anno scorso la ministra Azzolina ha deciso di ribaltare il peso attribuito in termini di punteggio all'esame in sé e al curriculum dell'ultimo triennio. L'orale - che costituirà per effetto dello snellimento dovuto alla pandemia in atto l'intera prova d'esame - peserà al massimo per 40 punti anziché fino a 60 punti come l'anno scorso. A pesare fino a 60 crediti (e non più 40 come in precedenza) stavolta sarà invece il percorso scolastico compiuto fin qui.

Sulla base della seguente ripartizione: fino a un massimo di 18 punti saranno assegnati per la classe terza, 20 punti per

la classe quarta e 22 per la classe quinta. In allegato all'ordinanza ministeriale è stata pubblicata anche la tabella per la conversione dei crediti maturati negli anni scorsi, quando il peso dell'intero curriculum era però di 40 punti su 100. In base alla riparametrazione, i crediti che alla fine del terzo anno valevano 7, 8, 9, 10, 11 e 12 punti adesso ne valgono, rispettivamente, 11, 12, 14, 15, 17 e 18 punti.

Allo stesso modo, chi alla fine del quarto anno aveva ottenuto 8, 9, 10, 11, 12, 13 punti, per effetto delle nuove regole, ora se ne vede attribuiti, rispettivamente, 12, 14, 15, 17, 18 e 20




### ORALE

## Il colloquio durerà un'ora e sarà in presenza

#### Pronte le misure per garantire la sicurezza

La prova orale si svolgerà in presenza, a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con specifiche deroghe per casi particolari, davanti a una commissione composta da sei membri interni e un presidente esterno. Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento concordato che sarà assegnato dai docenti di quelle discipline a ogni studente entro il 1° giugno. Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l'ultimo anno nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte

nell'ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (l'ex alternanza scuola-lavoro) e accertate le conoscenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» secondo quanto effettivamente svolto dalla classe (inclusa l'emergenza Covid 19). Il colloquio durerà un'ora. Per garantire al massimo la sicurezza, il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare la scuola subito dopo l'espletamento della prova. Previsto il distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi commissari. Sarà necessario indossare la mascherina. Gli studenti potranno abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a distanza di sicurezza, 2 metri.



### L'ECCELLENZA

## La lode può essere assegnata all'unanimità

#### Necessari credito e punteggi massimi

Anche l'esame di maturità 2020 - che partirà il prossimo 17 giugno con l'avvio dei colloqui - continuerà a vedere i voti finali complessivi espressi in centesimi. Cento è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti. Si è "maturi" con 60/100. I commissari, fermo restando il punteggio massimo di 100/100, possono, motivatamente, integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti per i candidati con un

credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti. Ai più bravi, potrà essere assegnata anche la lode. I commissari dovranno essere tutti d'accordo (la legge richiede infatti l'unanimità) e, quindi, possono attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di 5 punti. Due sono le condizioni richieste: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; e b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.

4

**Gli adempimenti per la maturità.** Fissato al 15 giugno il primo appuntamento per il presidente esterno e le due sottocommissioni formate ognuna da 6 membri

## Commissari, segreteria, aule: tutte le istruzioni per le scuole

Laura Virli

Scrittata al 30 maggio 2020 la dead line di pubblicazione all'albo del documento elaborato dal consiglio di classe per orientare studenti, commissari e presidenti delle commissioni di questi esami sui generis che si svolgeranno all'ombra del coronavirus. Un documento che, nel vecchio esame, aiutava principalmente la commissione per la predisposizione della terza prova scritta (Dpr 323 del 1998). Fatte fuori dal coronavirus anche le due uniche prove scritte di un esame riformato lo scorso anno, il documento assume una funzione cruciale per la conduzione del colloquio, unica fase rimasta in piedi.

Novità di quest'anno, nel documento saranno evidenziati i testi oggetto di studio di italiano che saranno discussi dai candidati in sostituzione della prima prova scritta.

Per il resto, il documento esplicita le informazioni consuete, sul percorso didattico svolto, sui Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto) ex Alternanza scuola lavoro (Asl), sulle attività di cittadinanza e costituzione, sulle simulazioni realizzate durante l'anno in preparazione all'esame, sull'insegnamento di una Disciplina non linguistica (Dnl) in lingua straniera, per la predisposizione dei materiali da proporre al candidato durante una delle cinque fasi del colloquio.

Non dovranno comparire dati personali o sensibili o informazioni non necessarie (Garante privacy, nota 10719/2017). Nessuna lista dei nominativi, quindi, o l'indicazione del genere, di eventuali disabilità, o di ripetenze.

### Adempimenti delle scuole

Quest'anno non sarà sufficiente individuare locali idonei sotto il profilo della sicurezza standard, dell'agibilità, dell'igiene, del decoro, e attrezzature per lo svolgimento informatizzato e digitale dei lavori. Per ridurre i rischi di contagio da Covid 19, il dirigente scolastico, insieme al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp) e al medico competente, dovrà attivare una serie di misure aggiuntive secondo il protocollo predisposto dal comitato tecnico-scientifico. Non sarà necessaria alcuna preparazione alla gestione del plico telematico delle tracce delle prove scritte.

### La segreteria

Le segreterie, pur in lavoro agile, hanno già trasmesso agli uffici scolastici regionali le proposte delle commissioni con gli abbinamenti delle classi e i nominativi dei commissari interni individuati dai consigli di classe. Entro l'inizio degli esami, le segreterie prepareranno tutta la documentazione relativa alla classe e ad ogni candidato che sarà esaminata dalla commissione durante la riunione preliminare tra cui l'eventuale fascicolo relativo ai candidati con Disturbi specifici di apprendimento (Dsa) o con disabilità.

Saranno anche compilate al Sidi le "maschere" con i dati che serviranno all'attivazione della, ormai collaudata, piattaforma "commissione web" con cui sono digitalizzate tutte le operazioni di esame da parte dei segretari di commissione. La segreteria pubblicherà all'albo gli esiti degli scrutini: vo-

to disciplina e condotta, credito scolastico dell'ultimo anno e complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso".

La segreteria, infine, gestirà anche la ricezione dell'elaborato trasmesso da ogni studente entro il 13 giugno su argomento assegnato (entro il 1 giugno) a seguito di precisa indicazione dei docenti delle discipline della seconda prova.

### Lavoro commissioni

Primo appuntamento il 15 giugno 2020 alle 8.30 in seduta plenaria, per il presidente e le due sottocommissioni/classi formate ognuna da 6 commissari interni. In assenza del presidente inizierà i lavori il componente più anziano di età.

Il presidente sceglierà un commissario a cui delegare i lavori in caso di impedimento e un commissario quale segretario di ciascuna classe per la

verbalizzazione dei lavori. Definerà gli aspetti organizzativi delle attività, tra cui, in base al sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due classi e, all'interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati secondo la lettera alfabetica. Se i presidenti delle commissioni hanno in comune uno o più commissari, non procederanno al sorteggio, ma concorderanno le date di inizio dei colloqui.

Sarà pubblicato il calendario dei colloqui e la data di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna classe che avverrà separatamente.

Seguirà la riunione preliminare di ogni classe durante la quale saranno decisi le modalità di conduzione del colloquio, i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, il cosiddetto "bonus" e quelli per l'attribuzione della lode. Si procederà al controllo della documentazione rela-

tiva alla classe e ai singoli candidati. Tutti i commissari dichiareranno obbligatoriamente per iscritto, se, nell'anno scolastico in corso, abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati, o rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado.

Per la prima di ogni giornata di colloquio la commissione provvederà alla predisposizione dei materiali da cui il candidato prenderà spunto per il colloquio. Una volta proceduto al colloquio di tutti i candidati di una giornata si procede all'attribuzione del punteggio secondo la griglia di valutazione allegata all'Om 10/2020 e alla verbalizzazione dei lavori.

Al termine dei colloqui di ogni classe la sottocommissione procederà all'assegnazione del voto finale, dell'eventuale lode e alla pubblicazione degli esiti all'albo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### GLI ESAMI DEL PRIMO CICLO

## Tesina e discussione online per la licenza media «light»

Francesca Lascialfari

Sarà una prova finale più "leggera". Come disposto dal Dl 22/2020, il ministro dell'Istruzione, lo scorso 16 maggio, ha emanato

l'ordinanza numero 9 sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di Istruzione per il 2019/20. La revisione dell'esame presenta profondi cambiamenti e ha sollevato dubbi e critiche da parte del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (Cspi) che, nel parere espresso, richiama «l'articolo 33, comma 5, della Costituzione che, prescrivendo un esame di Stato per l'ammissione al ciclo successivo di scuola, induce a presumere che lo scrutinio finale e l'esame di Stato debbano essere tenuti distinti». La modifica in questione è la disposizione che, invece, fa coincidere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno. L'ordinanza stabilisce che, nello scrutinio finale, il consiglio di classe esprimerà una (unica) valutazione complessiva in decimi sulla base dell'attività didattica svolta, in presenza e a distanza, tenuto conto delle valutazioni conse-

guite nelle singole discipline, dell'elaborato prodotto dall'alunno e della presentazione dinanzi al consiglio di classe in videoconferenza, nonché del percorso scolastico triennale.

Per gli alunni con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, l'esame e la valutazione finale vengono effettuati sulla base, rispettivamente, del Piano educativo individualizzato e del Piano didattico personalizzato.

### Articolazione dell'esame

L'articolazione dell'esame prevede che gli alunni delle classi terze producano un elaborato inerente una tematica individuata che verrà condivisa dall'alunno con i docenti della classe, i quali terranno conto, per ciascun alunno, delle caratteristiche individuali e dei livelli di competenza acquisiti. La tematica individuata dovrà consentire all'alunno di utilizzare conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi che in altri contesti di vita personale, assicurando la trasversalità tra le discipline.

Il lavoro dovrà presentare carattere di originalità e potrà essere prodotto sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale,

mappe; nei percorsi a indirizzo musicale, il lavoro potrà anche assumere la forma di produzione artistica, tecnico-pratica o strumentale. La presentazione del lavoro da parte dell'alunno si terrà, secondo un calendario determinato dalla scuola, in modalità sincrona a distanza entro la data dello scrutinio finale e consentirà ai docenti di valorizzare e valutare attentamente l'elaborato, su scala decimale, sulla base di una griglia di valutazione predisposta dal collegio dei docenti.

### LA MODIFICA

## 30 giugno

### Termine e calendario

Esame conclusivo e valutazione finale del consiglio di classe coincideranno: entro il 30 giugno. Calendario fissato dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.

### La valutazione

L'alunno che ottenga una valutazione finale di almeno sei decimi consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione; la lode, in caso di percorso triennale particolarmente positivo e di valutazione finale di dieci decimi, potrà essere attribuita con deliberazione all'unanimità. L'esclusione dagli scrutini o dagli esami può avvenire esclusivamente sulla base di idonei provvedimenti emanati, in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti, a seguito di specifiche sanzioni disciplinari.

Per i candidati privatisti, le modalità di conduzione dell'esame sono le stesse dei candidati interni, con valutazione finale riferita all'elaborato e alla sua presentazione. Per quanto riguarda, infine, i percorsi di primo livello - primo periodo didattico - di istruzione degli adulti, l'esame di Stato coincide con la valutazione finale effettuata dai docenti del gruppo di livello e tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali e di un elaborato su un argomento di studio o un progetto di vita o di lavoro, nonché della partecipazione dei candidati alle attività didattiche svolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# l'esperto risponde

SETTIMANALE

DI CONSULENZA

PER I LETTORI

**Focus**  
Di Rilancio, superbonus  
casa al 110 per cento

In allegato con il Sole 24 Ore



**Il Sole 24 Ore**  
Lunedì 25 Maggio 2020  
l'esperto risponde  
n. 20/2020

# 20

la guida rapida  
Scuola e Covid-19  
Gli esami finali

Estraibile al centro dell'insero

## SPECIALE CORONAVIRUS

- Le risposte ai quesiti del forum
- I chiarimenti su fisco, lavoro e tutele

### EMERGENZA CORONAVIRUS

Rosanna Acierio  
Gianluca Dan  
Gabriele Ferlito  
Vincenzo Pappa  
Monteforte  
Pierantonio Lisi  
Pietro Gremigni  
Antonio Carlo Scacco  
Fabio Venanzi  
Carmelo G. Catanoso  
Maurizio Di Rocco  
Umberto Fantigrossi

### AGEVOLAZIONI SULLA CASA

Attilio Calvano e  
Alfredo Calvano  
Marco Zandona

### DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Attilio Calvano e  
Alfredo Calvano  
Giuseppe Merlino

### CONTRIBUENTI

### MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

Paolo Meneghetti  
Giovanni Petruzzellis

### IVA

Giuseppe Barbiero e  
Luca Lorigiola  
Giorgio Confente  
Romano Mosconi

### IVA UE-EXTRA UE

Giuseppe Barbiero  
Giorgio Confente

### FISCO INTERNAZIONALE

Fabrizio Cancelliere  
Marcello Claudio  
Lupetti

### REDDITI D'IMPRESA

Gianluca Dan  
Paolo Meneghetti

### IMPOSTA DI REGISTRO

Cristina Odorizzi

### DIRITTO SOCIETARIO

Gianluca Dan

### ALBINO LEONARDI BILANCIO E CONTABILITÀ

Massimo Ianni

### ENTI NON PROFIT E ONLUS

Romano Mosconi

### CONDOMINIO

Pierantonio Lisi  
Silvio Rezzonico

### EDILIZIA E URBANISTICA

Vincenzo Petrone  
Massimo Sanguini

### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Pietro Gremigni  
Fabio Venanzi

Per inviare le domande agli esperti compilare il modulo presente sul sito del Sole 24 Ore dove è disponibile anche la banca dati con oltre 200mila risposte.

In diretta con l'esperto  
ilssole24ore.com/espertorisponde

Il Sole  
**24 ORE**

## Emergenza Coronavirus

FISCO

A cura di  
Rosanna Acierno

### [1031] Covid, pignoramenti no stop per iter avviati ante 8 marzo

Il 30 gennaio 2020 l'agenzia della Riscossione ha proceduto a un pignoramento presso terzi riguardante il conto corrente della mia Snc. Vorrei sapere se in virtù del Dl 18/2020 ("cura Italia") questa procedura è sospesa.

D.M. - TERAMO

La risposta è negativa. L'articolo 152 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) ha infatti previsto la sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi notificati fino al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio), ma solo nel caso in cui l'ordine di pagamento abbia ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, indennità equipollenti o di assegni di acquiescenza. Pertanto, la predetta sospensione non opera in relazione al pignoramento del conto corrente.

A cura di  
Gianluca Dan

### [1032] Il Dl Rilancio apre al bonus per l'affitto di ramo d'azienda

Un contratto d'affitto di ramo d'azienda ha per oggetto un complesso immobiliare costituito da un grande magazzino (di categoria catastale D/8), di proprietà della società concedente, e da tre negozi (di categoria C/1) concessi in locazione alla concedente da altri proprietari. L'attività di vendita al dettaglio svolta dall'affittuaria è stata chiusa dal 12 marzo per l'emergenza Covid-19. Il concedente locatario dei tre negozi può fruire del credito d'imposta per i canoni di marzo pagati?

D.O. - GROSSETO

La risposta è positiva qualora i canoni relativi agli immobili classificati nella categoria C/1 siano pagati ai loro proprietari sulla base di un contratto d'affitto. La risposta è invece negativa se il contratto d'affitto degli immobili classificati nella categoria C/1

è stato stipulato tra la proprietà degli immobili e la società che concede la disponibilità degli immobili stessi mediante contratto di affitto di ramo d'azienda. L'articolo 65 del decreto "cura Italia" (Dl 18/2020) prevede, che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a norma dell'articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 8/2020, ha chiarito che, ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell'ammontare del canone di locazione, essa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal canone, sicché in coerenza con tale finalità il credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.

Inoltre, la stessa circolare ha precisato che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d'imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano, quindi, esclusi dal credito d'imposta previsto dal decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale: ad esempio quelli di categoria D/8 o, come indicato nelle risposte ministeriali alle domande più frequenti (Faq), quelli concessi mediante affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili a uso commerciale.

Il lettore deve verificare se può usufruire del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per l'affitto d'azienda in base all'articolo 28 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio). Questa disposizione prevede un credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, pari al 30% dei relativi canoni. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta%; rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

FINANZIAMENTI

A cura di  
Gabriele Ferlito

### [1033] Autocertificazione dei ricavi per l'impresa nata a fine 2019

Una impresa costituita a fine 2019 (bar) ha iniziato a produrre ricavi nel 2020. Può ricorrere al prestito garantito dal Fondo di garanzia, previsto dall'articolo 13, lettera m, del decreto liquidità (Dl 23/2020)? E su quali basi va parametrato il 25 per cento?

V.S. - BARI

La risposta è positiva. Con riferimento ai finanziamenti garantiti fino a 25.000 euro, il Dl 23/2020 (articolo 13, comma 1, lettera m) prevede che per le aziende costituite dopo il 1° gennaio 2019 possa essere prodotta autocertificazione o altra idonea documentazione al fine di specificare l'importo del fatturato su cui calcolare la percentuale del 25 per cento. Pertanto, l'impresa oggetto del quesito potrà autocertificare i ricavi conseguiti nel 2020 fino al momento della domanda. A tale importo andrà commisura-

ta la garanzia ottenibile sul finanziamento (nei limiti del 25% del ricavi, e comunque non oltre i 25.000 euro).

IMMOBILI E LOCAZIONI

A cura di  
Vincenzo Pappa Monteforte

### [1034] Dichiarazioni di successione: termini prorogati al 30 giugno

Una dichiarazione di successione dovrebbe essere presentata entro il 27 maggio 2020, ma, alla luce di quanto disposto dal Dl 18/2020, il termine è prorogato al 30 giugno 2020.

I tributi e le eventuali imposte dovranno essere versati entro il 31 maggio o entro il 30 giugno? E, in un caso come nell'altro, può essere concessa una rateizzazione?

B.V. - TREVISO

Come affermato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 8/E del 3 aprile 2020, al paragrafo 1.16, il Dl 18/2020 ("cura Italia") - convertito con modifiche dalla legge 27 del 24 aprile 2020 - all'articolo 62, primo comma, sospende anche i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione, fissati dall'articolo 31, primo comma, del Dlgs 346/1990 in 12 mesi dal momento del decesso.

Più in particolare, secondo le Entrate, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 62 del decreto "cura Italia".

È la stessa Agenzia a precisare ulteriormente nel paragrafo citato che «il contribuente, se si avvale della sospensione, non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Coerentemente, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti».

Quindi, chi, trovandosi nelle condizioni di legge, si avvale della sospensione dovrà versare senza applicazione di interessi le imposte autoliquidate nella dichiarazione di successione entro il 30 giugno 2020, termine per la presentazione del relativo modello, rispetto alla quale il pagamento dei tributi (imposta ipotecaria, catastale, di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali) rappresenta un presupposto.

Con riferimento, infine, alla rateizzazione del tributo, la speciale ipotesi di rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate prevista dall'articolo 62, quinto comma, della legge di conversione 27/2020 riguarda esclusivamente i versamenti indicati dal legislatore, tra i quali non risultano compresi i tributi successori. Resta la possibilità di dilazionare l'imposta di successione (e non i tributi autoliquidati), imposta che viene liquidata dall'ufficio con avviso che dev'essere notificato al contribuente entro il termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione (articolo 27, il comma, del Dlgs 346/1990), ma solo nel rispetto del procedimento delineato dall'articolo 38 dello stesso Dlgs.

### [1035] Covid, affitti riducibili anche con scritture non autenticate

Quale veste formale va data a un accordo tra società concedente e società conduttrice, avente a oggetto la riduzione temporanea del canone di affitto di un'azienda per un'attività di discoteca, a causa della chiusura del locale (che è l'elemento principale dell'azienda affittata) imposta dall'emergenza Covid-19?

Il problema nasce dal fatto che - diversamente rispetto a una locazione - il contratto di affitto di

azienda di riferimento è stato autenticato nelle firme e ogni variazione al suddetto contratto dovrebbe essere formalizzata nello stesso modo. Dato il periodo di emergenza, per giustificare nei confronti dell'agenzia delle Entrate i minori ricavi della concedente e i minori costi della conduttrice, sarà sufficiente registrare - in esenzione da imposta di bollo e registro - la scrittura privata non autenticata di riduzione del canone?

L.G. - POGGIO RENATICO

L'articolo 2556 del Codice civile prevede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per i contratti che hanno a oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda non ai fini della validità dell'atto (cosiddetta forma ad substantiam), ma esclusivamente per il deposito e la conseguente iscrizione nel Registro delle imprese. Nel quesito in esame, il contratto di affitto di azienda è stato stipulato correttamente in "forma notarile" e oggi si intende esclusivamente modificarne un elemento accessorio (entità del canone), incapace di incidere sull'esistenza del contratto. Di conseguenza, la nuova pattuizione potrà essere contenuta in una scrittura privata non autenticata, senza che rilevino in alcun modo i fattori a base della variazione del canone.

Rimane da considerare il trattamento fiscale del nuovo documento sottoscritto dalle parti, interrogandosi sulla possibilità di beneficiare dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo riconosciuta, per «la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere», dall'articolo 19 del Dl 133/2014 ("sblocca Italia"), convertito dalla legge 164/2014.

La risposta - benché il legislatore abbia fatto riferimento alla sola locazione e non all'affitto - sembra essere affermativa sulla base degli elementi forniti dal lettore: a) natura del concedente, nel quesito indicato come una società, con conseguente assoggettamento a Iva del contratto; b) locale (successivamente chiuso per emergenza Covid-19) quale elemento principale dell'azienda.

Secondo il fisco, al fine di stabilire la tassazione degli atti successivi, è fondamentale l'imposizione che ha caratterizzato la registrazione del contratto di affitto, alla luce del principio antielusivo contenuto nell'articolo 35, comma 10-ater, del Dl 223/2006, convertito con modifiche dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007). La norma - indipendentemente dal regime Iva di imponibilità o di esenzione del contratto di locazione (o affitto) al quale il contratto stesso è sottoposto - impone il pagamento della (più gravosa) imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% in determinate ipotesi. L'assimilazione tra locazione e affitto produce i suoi effetti anche ai fini della registrazione della scrittura privata di rettifica contrattuale (agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 124 del 21 dicembre 2018).

A cura di  
Pierantonio Lisi



### [1036] Condomini, senza assemblea si paga in base al riparto

Data l'emergenza sanitaria non è stato possibile indire le assemblee di condominio per l'approvazione dei rendiconti consuntivi 2019 e dei bilanci preventivi 2020; tuttavia è necessario effettuare i pagamenti delle spese correnti ai fornitori, per non incorrere in sanzioni civili e penali. Può l'amministratore - in forma cartacea - predisporre e inviare ai condòmini per posta ordinaria i rendiconti e i bilanci preventivi non ancora approvati, i riparti, le richieste di versamento da lui predisposte manualmente, al fine di non incorrere in sanzioni civili e penali in merito alle prescrizioni di comportamento anticontagio? I condòmini sono obbligati a effettuare il pagamento delle rate condominiali?

A. P. E. - MASSA

Secondo la Cassazione l'amministratore può e deve «riscuotere le quote degli oneri in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato» (sentenza 24299 del 29 settembre 2008, ripresa dalla giurisprudenza successiva). La mancata approvazione del consuntivo, quindi, non impedisce il recupero delle morosità rispetto al preventivo delle spese approvato con il relativo riparto nelle forme del decreto ingiuntivo che, sulla base dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, deve sempre essere emesso con la clausola di provvisoria esecutorietà nonostante opposizione. Il problema si pone nei seguenti casi: in mancanza di approvazione del preventivo di spesa; per gli acconti relativi all'esercizio successivo rispetto a quello al quale il preventivo approvato si riferisce; per i conguagli risultanti dal rendiconto consuntivo non approvato; per i contributi riguardanti lavori straordinari in relazione ai quali non sia stato approvato un riparto.

In tutti questi casi, l'amministratore non avrà accesso allo strumento processuale del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Ciò, tuttavia, non significa che egli sia privo di strumenti per la riscossione forzata dei contributi condominiali dovuti. L'articolo 1130, numero 3, del Codice civile impone l'obbligo di riscuotere i contributi ed erogare le spese indipendentemente dall'approvazione del riparto. L'amministratore, allora, dovrà richiedere il versamento delle quote ai condòmini sulla base del riparto da lui predisposto. In caso di inadempimento, non potrà ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma il giudice dell'eventuale opposizione, alla prima udienza, potrà autorizzare la provvisoria esecuzione sulla base delle valutazioni comparative delle ragioni addotte e dei documenti prodotti dalle parti.

Inoltre, i riparti predisposti dall'amministratore ma non approvati dall'assemblea non potranno mai essere assistiti da quel grado di inoppugnabilità che potrebbe conferire loro l'approvazione e il successivo decorso del termine di trenta giorni per l'impugnazione delle deliberazioni annullabili, sebbene sia attualmente al vaglio delle Sezioni unite della Cassazione la questione della nullità o annullabilità delle deliberazioni con cui si approvino riparti errati. Se le Sezioni unite dovessero decidere per la nullità, nemmeno i riparti approvati dall'assemblea acquisirebbero quel grado di stabilità che li metterebbe al riparo da contestazioni sollevate solo in occasione dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento.

Riguardo l'invio per posta dei riparti predisposti dall'amministratore, non occorre spedire a tutti i condòmini la documentazione che supporta le richieste di contributo. Per assicurare la trasparenza è sufficiente che nella richiesta di pagamento si precisi che la documentazione di supporto è a disposizione dei condòmini che vogliono accedervi. Infine, si tenga presente che, se possono sorgere contestazioni sull'invio, è preferibile avvalersi della posta raccomandata o della Pec (posta elettronica certificata).

A cura di  
Rosario Dolce



### [1037] Locazioni universitarie, un'intesa per canoni più bassi

È possibile ottenere, a causa dell'emergenza coronavirus, la rescissione del contratto di alloggio che mio figlio, studente universitario fuori sede, ha stipulato con il campus di Parma, se non gli è poi consentito di andare a liberare l'alloggio a causa dei divieti di spostamenti fuori regione? Basterebbe proporre al campus la sottoscrizione di un impegno, da parte di mio figlio, a confermare il contratto per l'anno 2020/2021, non appena riaprirà la sua facoltà?

G.Q. - MATERA

I provvedimenti emessi dal Governo non legittimano la sospensione o la riduzione senza intesa dei canoni di locazione relativi ai contratti transitori degli studenti. Le stesse questioni logistiche prospettate dal lettore non sembrano essere discrete al riguardo, in

quanto si tratta di limiti logistici, superabili, seppure in parte, già attraverso l'ingresso della cosiddetta "fase 2". Quindi lo studente non potrà in alcun modo sospendere o autoridurre il canone. Potrà invece proporre al locatore di rivedere, anche solo in via temporanea, l'aspetto economico o sostanziale del contratto, ma si tratta appunto di una proposta, la quale potrà essere veicolata per iscritto, facendo leva, più che su aspetti giuridici, sul buon senso e sulla reciproca buona fede. Infine, se non si dovesse raggiungere un accordo contrattuale integrativo, lo studente potrà pur sempre esercitare la facoltà di recesso, stanti i gravi motivi che ne legittimano la formulazione.

### LAVORO E PREVIDENZA

A cura di  
Pietro Gremigni



### [1038] Federazioni sportive e Covid: sospesi i versamenti Inps

Con il messaggio 1754 del 24 aprile 2020 l'Inps fornisce alcune istruzioni operative dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020. Tra i soggetti interessati rientrano anche le federazioni sportive?

E.C. - ROMA

La risposta è positiva. La sospensione dei termini di versamento in scadenza nel mese di maggio 2020 si applica anche alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, ad associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché a soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, oltre a una serie di altri soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, del Dl 18/2020, convertito nella legge 27/2020.

Il messaggio 1754 dell'Inps non cita le federazioni sportive perché si è limitato a commentare il Dl 23/2020, che ha aperto ad altri casi di sospensione sulla base non della categoria di appartenenza ma di altri elementi, come il fatturato. Le istruzioni in relazione alle federazioni sportive sono invece contenute nella circolare Inps 52/2020.

Si segnala infine che l'articolo 127 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto la sospensione del versamento di ritenute, contributi e premi fino al 30 giugno 2020 e pertanto vi rientra anche la scadenza del 16 giugno 2020.

A cura di  
Antonio Carlo Scacco

### [1039] I criteri del premio per chi ha lavorato in sede a marzo

L'articolo 63 del Dl 18/2020 ha assegnato, ai titolari di redditi da lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro per l'anno 2019, un premio di 100 euro purché a marzo 2020 abbiano svolto attività lavorativa nella sede aziendale. Se il lavoratore è stato contemporaneamente titolare, nel 2019, di un reddito da lavoro dipendente pari a 25.000 euro e di un reddito derivante da una collaborazione coordinata e continuativa pari a 35.000 euro, ha diritto al premio?

C.U. - BARI

La risposta è positiva. L'articolo 63 del Dl 18/2020 stabilisce che, ai titolari di redditi di lavoro dipendente ex articolo 49, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986), con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo

2020, che non concorre alla formazione del reddito. Il premio è pari a 100 euro, ma va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

La norma fa riferimento all'articolo 49 del Tuir, ossia ai redditi da lavoro dipendente; pertanto sono esclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al successivo articolo 50.

Con la circolare 8/E/2020 l'agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40mila euro, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef, e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

A cura di  
Fabio Venanzi



## [1040] Cig, ai fini pensionistici vale la contribuzione figurativa

Come incide sulla contribuzione ai fini pensionistici la cassa integrazione concessa a causa dell'emergenza coronavirus?

R.F. - VARESE

Trattandosi di contribuzione figurativa, i periodi derivanti dalla fruizione di cassa integrazione sono utili ai fini sia del diritto sia della misura del trattamento pensionistico, come confermato dall'Inps con la circolare 197 del 2 dicembre 2015, in relazione alle disposizioni contenute nel Dlgs 148/2015. Il Dl 18/2020 ("cura Italia"), nel disciplinare le misure a sostegno del lavoro, fa rinvio proprio alle disposizioni di cui al Dlgs 148/2015.

A cura di  
Carmelo G. Catanoso

## [1041] Vendita e noleggio camper: disinfezione e sanificazione

Conduco un'attività di noleggio e vendita di camper e vorrei dei chiarimenti sulle misure da adottare per prevenire il contagio e sugli obblighi di sanificazione dei nostri mezzi.

Per quanto riguarda i rapporti con i clienti penso che siano sufficienti mascherine, macchina a ozono, separatori in plastica per la cassa, gel sanificante e guanti, ma mi chiedo come si possa gestire una vendita, vista la necessità di mantenere almeno un metro di distanza dal cliente anche all'interno del camper. Inoltre vorrei conoscere gli obblighi relativi alla sanificazione dei veicoli prima della consegna al cliente e al loro rientro in deposito.

F.C. - VARESE

La vendita può essere gestita mediante l'utilizzo contemporaneo, da parte sia dei clienti che dei venditori, di mascherine chirurgiche che forniscono garanzie sufficienti per evitare il contagio, rispettando in ogni caso la distanza di sicurezza di almeno un metro. Per quanto riguarda il trattamento dei camper, si ricorda che sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione in base al decreto ministeriale 274/1997.

Con l'emergenza sanitaria le regole di sanificazione sono diventate ancora più stringenti per evitare il diffondersi del contagio (protocollo Allegato 6 al Dpcm del 26 aprile 2020). In particolare, se dovesse accadere che il camper sia stato frequentato da soggetti successivamente risultati affetti da Covid-19, scatterà l'obbligo di sanificazione secondo le modalità previste dalla circolare del ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020.

In questo caso sarà necessario che questa specifica sanificazione sia effettuata da una impresa specializzata in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera e, del Dm 247/1997, la cui sussistenza si può verificare controllando il certificato della Camera di commercio.

Negli altri casi, un'accurata pulizia e disinfezione del camper può essere condotta dal personale dell'azienda, dotato dei Dpi (dispositivi di protezione individuale) necessari, utilizzando appositi prodotti pulenti e disinfettanti reperibili sul mercato. Nel caso in cui si affidassero all'esterno queste operazioni di sanificazione, la ditta scelta dovrà essere in possesso dei requisiti citati.

## TUTELA DEI CONSUMATORI

A cura di  
Maurizio Di Rocco



## [1042] Due vie per il rimborso di abbonamenti di trasporto

Mia figlia lavora per una multinazionale che ha fatto ricorso allo smart working fin dall'inizio dell'emergenza coronavirus e proseguirà così ancora per tutto maggio.

Per recarsi al lavoro mia figlia ha sempre fatto uso dei mezzi pubblici e in ottobre 2019 ha acquistato un abbonamento della durata di dodici mesi. Dato che da inizio marzo tale abbonamento non è stato più utilizzabile, chiedo se e come sia possibile ottenere dalla società di autotrasporto la restituzione di quanto pagato inutilmente.

C.A. - CREMONA

In base all'articolo 215 del decreto Rilancio (Dl 34/2020, pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 19 maggio 2020), è prevista la possibilità per gli utenti dei mezzi pubblici di chiedere un ristoro per gli abbonamenti non goduti. Salvo eventuali modifiche in sede di conversione del decreto, per accedere al rimborso bisognerà possedere un abbonamento in corso di validità durante il periodo in cui sono state adottate le restrizioni governative agli spostamenti e produrre un'autocertificazione al fine di attestare di non aver potuto utilizzare, in tutto o in parte, il titolo di viaggio già acquistato. Il successivo rimborso dovrebbe essere erogato in due modi, a scelta dell'azienda di trasporti, ovvero a mezzo voucher di importo corrispondente al periodo di mancata fruizione, da utilizzare entro un anno dall'emissione, oppure attraverso un prolungamento della durata dell'abbonamento per lo stesso periodo.

## [1043] Restituzione integrale per prestazioni inesigibili

Il titolare del ristorante nel quale avevamo prenotato il nostro matrimonio il 10 luglio 2020 non si rende disponibile a spostare la data all'anno prossimo, in quanto afferma che il locale sarà chiuso per ristrutturazione. Lo stesso titolare ci ha anche annunciato che, se il pranzo di nozze non venisse fissato entro il 15 novembre 2020, ci tratterebbe la somma di 3.400 euro già versata, oltre a chiederci una penale.

Ma se il Governo decidesse di mantenere lo stato di emergenza sui matrimoni e di non farli celebrare fino a settembre, chi ha già ricevuto il pagamento per un pranzo di nozze che doveva svolgersi a luglio non dovrebbe rimborsare integralmente la somma? Se invece la riapertura delle attività ristorative coinvolgesse anche i pranzi di matrimonio previsti per luglio 2020 (peraltro con le immaginabili pesanti restrizioni del caso), quali sarebbero i nostri diritti? Il ristorante potrebbe effettivamente trattenere in tutto o in parte le somme che abbiamo già versato e chiederci una penale?

D.G. - MANTOVA

Qualora nel mese di luglio 2020 la normativa sull'emergenza coronavirus continuasse a vietare assembramenti e/o comunque fosse tale da rendere inesigibile la prestazione promessa dall'una o dall'altra delle parti, il ristoratore dovrà restituire l'intero importo già corrisposto a titolo di caparra, e ciò sia in base agli articoli 1256 e 1463 del Codice civile sfa, più nello specifico, in base all'articolo 91 del Dl 18/2020 ("cura Italia"), convertito in legge 27 del 24 aprile 2020, il quale tra l'altro esclude qualsivoglia penale aggiuntiva in caso di inadempimento o ritardo nell'adempiimento delle prestazioni già pattuite.

A cura di  
Umberto Fantigrossi



## [1044] Il sopralluogo del Ctù in tempi di emergenza Covid

Dovendo eseguire, nei prossimi giorni, un sopralluogo in qualità di consulente tecnico d'ufficio (Ctù) nominato dal Tribunale, domando se devo attenermi al rispetto di qualche protocollo o a qualche disposizione legislativa emanata in materia a seguito della emergenza epidemiologica. Chiedo, inoltre, se nella comunicazione per la convocazione che dovrò inviare alle parti andrà richiamato quanto disposto da recenti provvedimenti (per esempio: si raccomanda di misurarsi la febbre e, se superiore a 37,5°, di non partecipare all'incontro, si raccomanda di venire muniti di guanti e mascherina, lavarsi frequentemente le mani, rispettare il distanziamento sociale).

R.S. - SALERNO

L'attività del Ctù ha natura professionale anche se resa nell'interesse dell'amministrazione della giustizia. Le raccomandazioni per l'esercizio delle attività dei professionisti nell'ambito dell'emergenza sanitaria sono contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera II, del Dpcm 26 aprile 2020. Potrebbero essere utilmente richiamate nella convocazione dell'incontro, unitamente alle misure igienico-sanitarie generali (allegato 4 del medesimo decreto).

Va comunque verificata nel distretto di ogni Tribunale la presenza di direttive o linee guida dei capi degli uffici giudiziari o la vigenza di provvedimenti locali eventualmente più restrittivi.

## [1045] Pubblicazioni di matrimonio a validità prorogata

Il 28 aprile 2020 sarei dovuto convolare a nozze con la mia compagna, circostanza non realizzabile a causa dell'emergenza da Covid-19. Vorrei sapere se le pubblicazioni di matrimonio e gli altri documenti aventi valenza semestrale sono stati interessati da qualche provvedimento che ne preveda la proroga, così come previsto dal Dl 18/2020 per le carte d'identità.

M.M. - BARLETTA

Le pubblicazioni costituiscono una formalità preliminare del matrimonio che ha la natura di un procedimento amministrativo, a cura dell'ufficiale dello stato civile, e che produce una certificazione (di avvenuta pubblicazione) necessaria per la celebrazione. La pubblicazione ha una durata stabilita dall'articolo 95 del Codice civile (otto giorni, comprendenti due domeniche successive) e il matrimonio deve celebrarsi non prima del quarto giorno dall'avvenuta pubblicazione ed entro 180 giorni da essa (articolo 99 del Codice civile). Si tratta di termini che rientrano nel regime generale della sospensione disposta dall'articolo 103 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 27/2020. In forza di questa sospensione, che opera dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, se il periodo delle pubblicazioni era in corso tra queste date esso viene spostato in avanti a dopo il 15 aprile per i giorni eventualmente mancanti.

Se era già maturato prima, il relativo certificato manterrà valore per tutto l'ulteriore periodo previsto dal comma 2 della medesima disposizione (90 giorni successivi al 31 luglio 2020, data prevista di cessazione dello stato di emergenza).

## Fisco

### AGEVOLAZIONI SULLA CASA

A cura di  
Attilio Calvano  
e Alfredo Calvano



#### [1046] L'errore nel bonifico online non rileva se è «formale»

Facendo il bonifico online relativo alle spese per ristrutturazione della mia casa nel 2019, precisamente per l'acquisto di una caldaia a condensazione, ho erroneamente indicato «recupero patrimonio edilizio» invece di «risparmio energetico». Con il modello 730 precompilato, posso inserire la descrizione esatta anche se non coincide con quanto riportato dal bonifico?  
I.C. - TORINO

La risposta è affermativa. La circolare 11/E/2014 ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto prescritta, la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.

Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto, in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi per la detrazione di spese per il recupero del patrimonio edilizio anziché quelli per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione.

A cura di  
Marco Zandona



#### [1047] Non perde la detrazione il box concesso in comodato

Devo comprare direttamente dal costruttore un appartamento, con relativo box, che sarà intestato a me come prima casa. Vorrei sapere se è possibile fruire della detrazione del 50 per cento per il box

anche nel caso in cui quest'ultimo venga dato in comodato d'uso a mia figlia.

A.G. - FORLÌ

La risposta è affermativa, a condizione che si tratti di box di nuova costruzione ceduto dal costruttore. La detrazione Irpef del 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175, legge 160/2019, di Bilancio per il 2020) spetta anche all'acquirente di box pertinenziale a un'abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall'impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96mila euro), così come risultanti da un'attestazione da questa rilasciata. Il pagamento dev'essere effettuato con bonifico bancario o postale da cui risultino il codice fiscale del beneficiario, la partita Iva dell'impresa cedente e la causale di versamento (acquisto box pertinenziale). In sostanza, si tratta del prezzo di acquisto al netto del valore dell'area, dell'utile di impresa e delle spese generali di cantiere. La dichiarazione viene rilasciata a parte dal costruttore (dichiarazione specifica conservata dall'acquirente ed esibita a richiesta dell'amministrazione finanziaria in sede di controllo).

A tal fine è irrilevante che il box, dopo l'acquisto, sia concesso in comodato alla figlia del proprietario. La detrazione compete, infatti, a prescindere dall'uso diretto o da concessione in comodato o locazione.

#### [1048] Sì a nuovi benefici sulla casa già ristrutturata dal venditore

Ho acquistato casa nel 2016. Il precedente proprietario aveva sostenuto spese per lavori sull'immobile che fruivano della detrazione al 50 per cento per ristrutturazione edilizia. Nel rogito, di comune accordo, ho lasciato le detrazioni di tali lavori in capo a lui. Nel 2020 vorrei fare altri lavori di ristrutturazione e vorrei sapere se, essendo io il nuovo proprietario, ho a mia volta diritto alla detrazione fino al limite di 96mila euro.  
A.R. - SASSARI

La risposta è affermativa. Anche se sono già stati effettuati interventi che hanno fruito del bonus ristrutturazioni per spese sostenute dal vecchio proprietario, che ha mantenuto il diritto alla detrazione in sede di vendita (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 175, legge 160/2019, di Bilancio per il 2020), è possibile, per il nuovo proprietario, in caso di interventi abilitati da un nuovo provvedimento urbanistico, fruire dell'ulteriore detrazione anche in relazione a interventi eseguiti sullo stesso immobile, come nel caso di specie.

Il limite di detrazione è autonomo rispetto al precedente e quindi le spese detraibili sono quelle sostenute nella misura massima del 50% di 96mila euro. I pagamenti delle fatture devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale.

### DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

A cura di  
Attilio Calvano  
e Alfredo Calvano



#### [1049] L'iscritto all'Aire non deduce i contributi volontari in Italia

Un cittadino italiano, nel febbraio 2020, si trasferisce come dipendente negli Stati Uniti, dove resterà per tutto il resto dell'anno. Contestualmente, si iscrive all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) e porta con sé sia la moglie sia i figli. Il soggetto mantiene in Italia un conto corrente e la sua abitazione. Di conseguenza

si ritiene che, data la situazione, il centro degli interessi possa essere considerato negli Stati Uniti. Quali riflessi fiscali avrebbe l'eventuale pagamento in Italia, da parte del soggetto in questione, dei contributi Inps volontari durante il periodo di residenza in Usa?  
P.C. - PORDENONE

I cittadini fiscalmente non residenti sono comunque tenuti a dichiarare in Italia i redditi qui posseduti. In questa evenienza, ai fini della determinazione della base imponibile, viene riconosciuto soltanto un circoscritto numero di tipologie di oneri deducibili, fra le quali non figura il versamento di oneri previdenziali volontari e/o obbligatori (articolo 24 del Tuir, Dpr 917/1986). Tali contributi, pertanto, non assumeranno in ogni caso rilevanza reddituale per il soggetto Aire che li sostiene.

#### [1050] Se il figlio «passa» a carico della propria moglie

Mio figlio, medico specializzando in ospedale con borsa di studio soggetta a gestione separata Inps, ma non soggetta a Irpef, trasferirà la residenza in un appartamento di mia proprietà concesso in comodato gratuito. Vorrei sapere se rimarrà fiscalmente a mio carico, pur avendo un suo autonomo stato di famiglia, e se, quindi, io potrò detrarre le tasse universitarie, i contributi Enpam, la spesa di iscrizione all'Ordine e le varie spese mediche che sostiene. Inoltre, nei prossimi mesi mio figlio si sposerà e passerà fiscalmente a carico del coniuge. Come dovranno essere ripartite le detrazioni tra me e la sua futura moglie?  
C.S. - REGGIO EMILIA

Considerata l'esclusiva disponibilità di redditi esenti da prelievo d'imposta, il figlio potrà essere considerato fiscalmente a carico del genitore (il diverso stato di famiglia non assume in proposito alcuna rilevanza), che potrà quindi detrarre o dedurre le spese che sostiene a suo favore, fatta eccezione per i contributi previdenziali, da considerare indeducibili in quanto afferenti a redditi esenti (circolare 20/E/2011, paragrafo 5.5). Analoga preclusione è da considerare estesa alla quota di iscrizione all'Ordine, in quanto l'interessato non svolge attività professionale.

Il genitore e la futura moglie del figlio rappresenteranno poi ai mesi dell'anno la condizione di familiari fiscalmente a carico (il vincolo della ripartizione in misura fissa, in quote paritarie del 50 per cento o in forma esclusiva, della detrazione per familiare a carico opera soltanto fra genitori), dando rilevanza solamente alle spese che vengono sostenute da ciascuno nell'ambito temporale in cui si verifica la condizione.

A cura di  
Giuseppe Merlino



#### [1051] Neonato allergico: niente bonus sul latte artificiale

A mio figlio, nato nell'agosto del 2019, e quindi considerato lattante, è stata diagnosticata un'allergia al latte: di conseguenza si può nutrire solo con latte artificiale per allergici. Preciso che i prodotti somministrati al bambino rientrano nel Registro nazionale degli alimenti a fini medici speciali. Essendo l'acquisto strettamente collegato alla patologia, il medico mi riferisce che le spese per l'acquisto del latte artificiale sono detraibili. È corretto? Se sì, quale documentazione devo produrre per la detrazione?  
L.Z. - TREVISO

a risposta è negativa.

Come precisato dall'agenzia delle Entrate con la circolare 13/E/2019 (pagine 34 e 35), limitatamente agli anni 2017 e 2018, era possibile detrarre il 19 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del Dm Sanità 8 giugno 2001, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. La spesa per tali alimenti doveva essere certificata da fattura o scontrino fiscale "parlante", in cui andavano specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario di tali prodotti.

A confermare l'impossibilità di fruire del beneficio fiscale citato per il periodo d'imposta 2019 è l'assenza nei modelli dichiarativi - 730/2020 e Redditi Pf/2020 - dell'indicazione in merito alla «documentazione da conservare» che era presente nell'appendice delle istruzioni per la compilazione dei modelli dichiarativi da presentare l'anno scorso (pagina 98 per il modello 730/2019 e pagina 129 per il modello Redditi Pf/2019).

## CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

A cura di  
Paolo Meneghetti



### [1052] Dipendente e forfai, così convivono le due attività

Un dipendente, assunto a tempo pieno in un'azienda che produce elettrodomestici, vorrebbe aprire una partita Iva per svolgere attività di manutenzione e consulenza sia per gli stessi elettrodomestici costruiti dall'azienda di cui è dipendente sia per eventuali altre ditte.

Può aderire al regime forfettario? Essendo per lui un'attività completamente diversa da quella svolta come dipendente, può essere assoggettato all'aliquota agevolata del 5 per cento?

L.D. - GORIZIA

Un lavoratore dipendente può aprire una propria attività imprenditoriale aderendo al regime forfettario se sono rispettati i requisiti di legge. Nel caso specifico, oltre al tetto di ricavi pari a 65mila euro, è necessario evitare di operare prevalentemente con il proprio datore di lavoro, circostanza che pare potersi escludere dal testo del quesito. Pertanto la risposta è positiva sulla possibilità di adottare il regime forfettario.

Quanto poi all'ulteriore possibilità di applicare per i primi cinque anni l'aliquota ridotta del 5 per cento, essa è condizionata dalla circostanza di non eseguire, con la nuova attività, una mera prosecuzione di quella svolta come dipendente. Già il fatto che l'attività di dipendente non sia cessata in sé esclude la causa ostativa, la quale tende a evitare che rapporti di lavoro dipendente siano trasformati, in modo surrettizio, in rapporti di lavoro autonomo, eventualità che nel caso del lettore non può manifestarsi. Oltretutto, nel testo del quesito viene specificato che l'attività svolta come lavoratore autonomo è diversa da quella svolta come dipendente, il che porta a concludere che spetti l'applicazione dell'aliquota agevolata del 5 per cento.

A cura di  
Giovanni Petruzzelli



### [1053] Fatture, Irpef con il regime dell'anno d'incasso

Ho emesso fatture in regime di contabilità semplificata nel 2018, e le ho riscosse in regime

forfettario nel 2019: ai fini Irpef l'aliquota è quella del 15 per cento?

B.B. - BERGAMO

Le fatture emesse nel 2018, in costanza di applicazione del regime di contabilità semplificata, il cui incasso avvenga successivamente, ossia in un'annualità in cui il contribuente si avvale del regime forfettario, sono soggette a tassazione nell'anno in cui vengono incassate, secondo le regole proprie del forfai. Se l'incasso è avvenuto nel 2019, pertanto, la rilevanza reddituale si verifica seguendo il criterio di cassa e il relativo importo concorre a tassazione con l'aliquota del 15 per cento.

### [1054] Accesso bloccato agli iscritti ad associazioni professionali

Vorrei aprire una partita Iva per svolgere l'attività di amministratore di condomini e avere anche un'attività secondaria di maestro di sci. Eserciterò l'attività di amministratore in forma autonoma e individuale, mentre l'attività di maestro di sci verrà esercitata facendo parte di un'associazione di liberi professionisti. È possibile rientrare nel regime forfettario?

F.Z. - BOLZANO

La risposta è negativa. L'eventuale partecipazione in un'associazione professionale integrerebbe la causa ostativa all'applicazione del regime ex articolo 1, comma 57, lettera d, della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015). La norma prevede, tra le cause che precludono l'accesso al regime agevolato, la partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del Tuir (Dpr 917/1986).

Tale effetto prescinde dalla circostanza che il contribuente intenda svolgere due diverse attività, in quanto la preclusione è direttamente riconducibile alla contemporanea partecipazione a un'associazione professionale.

## IVA

A cura di  
Giuseppe Barbiero e Luca Lorigiola

### [1055] Per le vendite tramite portali sono esclusi scontrino e Ddt

Una tabaccheria-ricevitoria lombarda vende tra i suoi articoli anche sigarette elettroniche, loro accessori e liquidi (cosiddetti da inalazione senza combustione). Si chiede se per tali articoli (esclusi i liquidi pronti, per i quali dovrebbe essere vietato) può ricevere ordinativi via social media dai clienti, e provvedere alla spedizione tramite corriere o, in alternativa, tramite consegna diretta, quantomeno nelle vicinanze dell'esercizio.

Qualora la risposta sia affermativa, si dovrà certificare la vendita tramite scontrino fiscale ed emettere documento di trasporto?

M.S. - VARESE

Poiché le cessioni di beni tangibili con l'utilizzo di portali elettronici e con i mezzi di trasporto consentiti, effettuate verso clienti/consumatori finali non soggetti passivi Iva, sono assimilate alle vendite per corrispondenza, i relativi corrispettivi sono esonerati - in base all'articolo 2, primo comma, lettera oo, del Dpr 696/1996 - dall'obbligo di certificazione mediante emissione di scontrino fiscale (si veda la risposta dell'agenzia delle Entrate all'interpello 198 del 2019) e dall'emissione di documento di trasporto. Permane l'obbligo di annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi ex articolo 24 del Dpr 633/1972.

Il tipo di vendita che si vuole esercitare rientra tra le "forme speciali di vendita al dettaglio", previste dalla disciplina del commercio (Dl 114/1998). In particolare,

l'articolo 18 regola la "vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione", tra cui rientrano sia l'e-commerce sia le vendite che prevedono ordini via telefono, e-mail, social o altro.

Il successivo Dlgs 222/2016 ("Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Scia, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività") ha previsto che per la vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio online, «...quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo» (si veda la tabella A, voce 1.11.4). Ciò significa che se un'impresa è già iscritta al Registro delle imprese per un'attività di vendita (ad esempio esercizio di vicinato, commercio su aree pubbliche, tabaccheria eccetera) la vendita a distanza può essere immediatamente avviata senza necessità di inviare una ulteriore Scia (segnalazione certificata di inizio attività) al Comune. Se la nuova modalità di vendita diventa abituale, dovrà comunque essere iscritta nel Registro delle imprese entro 30 giorni dal suo avvio.

A cura di  
Giorgio Confente



### [1056] Criteri per la fatturazione in regime di non imponibilità

L'emissione di una fattura in regime di non imponibilità può, in base all'articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972, avvenire solo se il cedente ha ricevuto e riscontrato telematicamente l'invio della lettera d'intento da parte del committente, e previa indicazione in fattura del protocollo telematico? Con riferimento a quanto sopra, il ricevimento della lettera d'intento nel mese di gennaio può essere riscontrato con la sola fatturazione di fine mese? Faccio questo esempio: prestazione o vendita o consegna merce 20 gennaio, fatturazione 31 gennaio, ricevimento e riscontro lettera di intento 25 gennaio. Su queste basi sarebbe corretto fatturare in regime di non imponibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972?

M.B. - MILANO

Il caso proposto dall'esempio non è possibile emettere una fattura in regime di non imponibilità, perché la verifica della trasmissione telematica della lettera d'intento è fatta solo in data 25 gennaio, dopo la consegna della merce o il pagamento del servizio (20 gennaio), anche se prima della data di emissione della fattura (31 gennaio).

Il riscontro della trasmissione telematica dev'essere fatto prima della consegna del bene o del pagamento anticipato rispetto alla fattura (per beni e servizi). L'articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs 471/1997 dispone che è punibile con la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non applicata in fattura il cedente o prestatore che "effettua" cessioni o prestazioni senza avere prima riscontrato l'avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione da parte del cessionario o committente.

Il termine per fare questa verifica è il momento di "effettuazione dell'operazione", rilevante ai fini Iva e definito con i criteri previsti dall'articolo 6 del Dpr 633/1972.

A cura di  
Romano Mosconi



### [1057] Esente Iva il video realizzato e donato a una Onlus

Un'azienda desidera donare la propria prestazione professionale di servizi (montaggio di un video musicale) a una Onlus che sta sostenendo ospedali, senza tetto, personale medico. Il video verrebbe

utilizzato per promuovere l'iniziativa. Si chiede di sapere se l'iniziativa possa considerarsi erogazione liberale in natura, se necessiti di perizia, se i costi sostenuti per la produzione del video siano deducibili per l'azienda produttrice e se la cessione gratuita del video sia assoggettata ad Iva.

S.S. - VERONA

La cessione gratuita di un video a una Onlus che svolge attività a favore di ospedali e personale medico, nonché di senza tetto, può essere classificata come un'operazione di divulgazione pubblicitaria dell'attività della Onlus, che - in base all'articolo 3, comma 3, della legge Iva (Dpr 633/1972) - non è considerata una prestazione di servizi rilevante ai fini dell'imposta e, quindi, configura convenzionalmente un'operazione fuori campo Iva.

Conseguentemente a tale determinazione, a norma dell'articolo 19, comma 2, della legge Iva, non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti alle operazioni attive (nel caso di specie la donazione) comunque non soggette all'imposta.

Per quanto attiene, poi, alla disciplina delle donazioni gratuite a favore di Onlus ai fini delle imposte dirette, occorre considerare il Dm 28/2019, che - in attuazione dell'articolo 83, comma 2, del Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) - ne consente la deducibilità dal reddito del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società.

Al fine della valorizzazione della donazione gratuita, trattandosi di un bene (video) alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa donante, sarà necessario considerare il minore tra il valore normale dello stesso e quello determinato applicando le disposizioni sulle valutazioni delle rimanenze in base all'articolo 92 del Tuir (Dpr 917/1986).

#### IVA UE-EXTRA UE

A cura di  
Giuseppe Barbiero



#### [1058] Niente esterometro per lavori eseguiti in Italia

Una Srls (società a responsabilità limitata semplificata) del settore edile ha effettuato una prestazione di servizi su un fabbricato collocato sul territorio italiano e appartenente a un cliente privato residente in Malesia in possesso, del codice fiscale italiano.

La fattura elettronica è stata emessa indicando nel campo "C.F." il codice fiscale presente in anagrafica tributaria, la residenza estera e valorizzando il campo codice destinatario con il valore convenzionale "000000".

È necessario procedere con l'esterometro?

S.S. - LECCE

L'operatore nazionale che per una prestazione di servizi su un fabbricato sito in Italia emette, nei confronti di un consumatore finale residente in un Paese extra-Ue, una fattura elettronica (veicolata attraverso il Sistema di interscambio), indicando nel file formato Xml le indicazioni specificate nel quesito, tra cui il codice convenzionale "000000", può evitare la comunicazione dati dell'esterometro, come specificato dall'agenzia delle Entrate con la circolare 14/E/2019.

A cura di  
Giorgio Confente



#### [1059] Iva estera d'obbligo senza comunicazione alle Entrate

Svolgo attività di commercio online di materiale fonoassorbente tramite Amazon. I clienti

acquistano sul portale Amazon, io compilo i corrispettivi delle vendite francesi e il commercialista provvede al versamento dell'Iva mensile in Francia.

Nel 2019 ho aperto la partita Iva francese per il superamento dei limiti di 35mila euro fatturati in quel Paese. Quali sono gli obblighi nei confronti del fisco italiano? Devo dichiarare la rappresentanza fiscale estera? Devo indicare qualcosa nella dichiarazione Iva 2020?

F.F. - NAPOLI

Il soggetto che supera la soglia di 35mila euro in Francia, non deve fare alcuna comunicazione all'agenzia delle Entrate in Italia e non deve darne indicazione nella dichiarazione Iva.

Infatti, il rigo VO10 per le "vendite a distanza" dev'essere compilato solo nel caso in cui il soggetto, pur essendo sotto soglia, abbia scelto di applicare l'Iva estera su base opzionale (lo stesso rigo vale anche per la revoca eventuale, trascorso il periodo minimo di vincolo).

Per completezza, si segnala che il soggetto, che si è identificato in Francia, è tenuto a emettere fattura non imponibile in base all'articolo 41, comma 1, lettera b, per ciascuna vendita, e deve presentare il modello Intra 1-bis senza valorizzare il codice Iva dell'acquirente, trattandosi di privati (circolare ministeriale 13/1994, paragrafo B.2.1).

#### FISCO INTERNAZIONALE

A cura di  
Fabrizio Cancelliere



#### [1060] Il credito d'imposta per la trattenuta in India

Una società italiana ha svolto, in India, prestazioni di servizi di assistenza tecnica, provvedendo poi a emettere una fattura non imponibile Iva ex articolo 7-ter, comma 1, del Dpr 633/1972. Il cliente indiano, al momento del pagamento della fattura, ha trattenuto il 20 per cento della somma a titolo di ritenuta alla fonte.

Si chiede se, considerando che la società italiana non ha in India una stabile organizzazione, su tale reddito estero spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 165 del Tuir, Dpr 917/1986.

A.M. - VICENZA

La risposta è positiva, poiché, a prescindere dalla presenza di una stabile organizzazione nello Stato estero, stante l'esistenza di un trattato contro le doppie imposizioni (trattato del 19 febbraio 1993, ratificato con legge 14 luglio 1995, n. 319), il credito d'imposta ex articolo 165 del Tuir (Dpr 917/1986) è comunque spettante. Ciò vale in base all'assunto che la ritenuta sia stata correttamente applicata in ragione del trattato citato, in particolare essendo in presenza di servizi tecnici a norma dell'articolo 13.

A cura di  
Marcello Claudio Lupetti



#### [1061] La donazione «straniera» di titoli e denaro in Italia

Due coniugi, cittadini statunitensi (di cui uno anche in possesso della cittadinanza italiana), residenti stabilmente negli Usa, ove hanno anche la residenza fiscale, possiedono in un istituto bancario italiano, con rapporti singolarmente intestati, un deposito in conto corrente e un dossier costituito da titoli di Stato Usa e da azioni di società americane quotate al Nyse (New York Stock Exchange). I coniugi intendono donare parte di questo

patrimonio, per un importo superiore a un milione di euro, all'unico figlio, cittadino statunitense residente stabilmente negli Usa, ove ha anche la propria residenza fiscale, il quale è anche in possesso della cittadinanza italiana. La donazione avverrebbe trasferendo il patrimonio su rapporti bancari già esistenti a nome del donatario nella stessa banca italiana.

Conosciamo gli obblighi fissati dal fisco Usa, mentre vorremmo sapere se ci sono eventuali obblighi civili e fiscali da rispettare in Italia in merito all'operazione prospettata.

F.B. - ANCONA

Il quesito è particolarmente complesso e coinvolge aspetti tributari, civilistici e internazionali che in questa sede possono essere affrontati solo sinteticamente. Riguardo agli aspetti tributari, se il donante non è residente in Italia, si applica l'imposta di donazione solo ai beni situati nel territorio italiano (articolo 2 del Dlgs 346/1990, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).

Occorre quindi verificare se i rapporti bancari in essere presso una banca italiana (anche se riferiti, in parte, a titoli stranieri) possono considerarsi beni esistenti in Italia.

Si tenga inoltre presente, quale ulteriore elemento di indagine, che le somme verranno bonificate su un conto corrente italiano del beneficiario. Ebbene, sulla territorialità del denaro non esistono precedenti giurisprudenziali e la stessa normativa non è di facile interpretazione. Sul punto si ravvisa la posizione di alcuni uffici fiscali italiani che ritengono la donazione in denaro effettuata tramite bonifico (anche internazionale) come esistente in Italia, anche se il denaro arriva dall'estero, perché la somma donata arriverebbe nella disponibilità del donatario solo al momento dell'entrata nel conto corrente italiano.

In questo caso la donazione, per la parte eccedente a un milione di euro, sarà allora soggetta all'imposta di donazione, salvo quanto previsto nei trattati bilaterali per le doppie imposizioni Italia-Usa, che il lettore dovrà verificare. Al riguardo l'articolo 55, comma 1-bis, del Dlgs 346/1990 stabilisce che dall'imposta sulle donazioni si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Riguardo agli aspetti di diritto internazionale privato, quest'ultimo stabilisce che è in facoltà del donante decidere a quale giurisdizione sottoporre la donazione. Nulla vieta, quindi, che i genitori decidano, secondo le regole internazionali, quale legge applicare, cioè se quella statunitense o quella italiana. A questo riguardo, l'articolo 56 della legge 218/1995 stabilisce che le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione. Il donante può, con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza, oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.

Ciò significa che i donanti, residenti negli Stati Uniti, potranno sottoporre la donazione, per quanto concerne gli aspetti civilistici, alle regole statunitensi. Nel caso in cui il coniuge donante con cittadinanza (anche) italiana scelga la legge italiana, riguardo alla donazione dallo stesso effettuata, occorrerà la forma dell'atto pubblico notarile con l'assistenza di due testimoni, visto che la donazione non è di modico valore.

#### REDDITI D'IMPRESA

A cura di  
Gianluca Dan



#### [1062] Per il regime di trasparenza vale il vincolo triennale

Una Srl costituita nel 2015, in regime di trasparenza dallo stesso anno, per il periodo d'imposta 2019, e

quindi dalla prossima dichiarazione dei redditi, potrà optare per il regime normale tassando gli utili ai fini Ires oppure, per la regola triennale (2015-2017 e 2018-2020), potrà aderire al regime normale solo dall'esercizio 2021?

T.M. - FROSINONE

La società potrà revocare il regime della trasparenza fiscale solamente decorsa la durata minima di tre esercizi, in quanto l'opzione esercitata è irrevocabile. Nel caso descritto dal lettore, pertanto, la società potrà revocare il regime della trasparenza solo nel 2021, con effetto dallo stesso anno. A tal fine, dovrà barrare l'apposita casella del modello di dichiarazione dei redditi (casella 2 del rigo OP11, se non cambieranno i riferimenti ai righi nel modello redditi SC 2021). Nel rigo OP11 va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata.

Come indicato dalle istruzioni del modello Redditi Sc, l'opzione ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che sia revocata. Con il Dm Economia e finanze 23 aprile 2004 sono state adottate le disposizioni applicative del regime in questione. La sezione va compilata dalla società trasparente per comunicare:

- l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale (articolo 4, comma 1, del Dm citato);
- la revoca dell'opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115, comma 4, del Tuir, Dpr 917/1986);
- la conferma del regime di tassazione per trasparenza (articolo 10, comma 4, del Dm).

La comunicazione va effettuata dalla società trasparente all'agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare, revocare o confermare l'opzione (articolo 16 del Dlgs 175/2014).

[1063]

## Il locatario del magazzino può ammortizzare le spese fatte

Le spese di manutenzione straordinaria di un magazzino, di proprietà di terzi, possono essere ammortizzate dalla società conduttrice che fa eseguire i lavori? Si tenga presente che il contratto d'affitto stabilisce che per i primi 18 mesi il canone non venga corrisposto dal conduttore, per contributo al costo che verrà sostenuto. Inoltre, la società conduttrice vorrebbe anche costruire, nel cortile antistante il magazzino, alcuni box per il ricovero dei suoi mezzi. Il costo di costruzione dei box può essere portato in deduzione?

A.G. - MILANO

Le spese di manutenzione straordinaria indicate dal lettore rientrano nella categoria delle migliorie su beni di terzi, che vanno iscritte all'attivo dello stato patrimoniale tra le altre immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel minor periodo tra vita utile delle migliorie stesse e durata contrattuale, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

Anche il costo del box potrà essere dedotto, identificando prioritariamente il diritto in base al quale la società conduttrice costruisce tale immobile. Se viene ceduto un diritto di superficie a tempo determinato, il relativo costo potrà essere considerato un onere accessorio dell'immobile edificato, e verrà ammortizzato con la stessa aliquota del box.

A cura di  
Paolo Meneghetti

[1064]

## Il venditore porta a porta fattura il rimborso spese

Ho stipulato un contratto per la vendita porta a porta in via occasionale, senza vincolo di subordinazione. Vorrei sapere se devo fatturare

anche il rimborso spese pattuito e se esso è da assoggettare a ritenuta.

G.A. - PISTOIA

La risposta è positiva. La ritenuta a titolo di imposta prevista dall'articolo 25-bis, comma 6, del Dpr 600/1973, prevede una riduzione dell'imponibile a titolo di riconoscimento delle spese di produzione del reddito, il che conferma indirettamente che gli importi riconosciuti a titolo di rimborso spese entrano nel coacervo dell'imponibile che poi viene ridotto del 20 per cento.

## IMPOSTA DI REGISTRO

A cura di  
Cristina Odorizzi

[1065]

## La forma del finanziamento stabilisce la tassazione

Una Srl, avente come socio unico una Sas, chiede a quest'ultima un finanziamento infruttifero. Il bonifico viene effettuato in data antecedente all'invio della email via Pec (posta elettronica certificata) di proposta e accettazione del finanziamento. In questo caso, potrebbe essere applicata dagli uffici finanziari l'imposta di registro del 3 per cento?

C.D. - TRENTO

Preliminarmente, va precisato che il finanziamento dei soci può perfezionarsi verbalmente, tramite scrittura privata registrata, o mediante scambio di corrispondenza tra il socio e la partecipata. Le parti possono, quindi, liberamente scegliere di formalizzare l'erogazione del finanziamento secondo le modalità ritenute opportune, fermo restando che dalla forma contrattuale prescelta discendono specifici obblighi ai fini dell'imposta di registro che può essere:

- proporzionale (3 per cento), in presenza di una scrittura privata (articolo 9 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

- fissa (200 euro), e soltanto in caso d'uso, se la concessione del finanziamento è prevista da uno scambio di corrispondenza tra il socio e la partecipata;

- esclusa, se il finanziamento è stato perfezionato verbalmente (articolo 3, comma 1, Dpr 131/1986).

Pertanto, il solo fatto che l'erogazione del finanziamento sia avvenuta prima del perfezionamento dello scambio di corrispondenza, non implica l'assoggettamento a imposta fissa di registro, in quanto, di fatto, la medesima erogazione è avvenuta previo accordo verbale. Si consiglia tuttavia di menzionare, nell'ambito dello scambio di corrispondenza o con ulteriore specifica, il fatto che l'erogazione preventiva attecchiva comunque al finanziamento soci, poi formalmente richiesto, giusta richiesta verbale già formulata.

[1066]

## Imposta dell'1% per l'atto di divisione di un bene

In seguito a una divisione giudiziale di un immobile, senza conguaglio, pervenuto per successione, chiedo a quanto ammontano le percentuali per le imposte di registro, catastale e ipotecarie. Specifico che per me si tratta di una seconda casa.

G.B. - GORIZIA

L'atto di divisione si configura quale strumento giuridico attraverso il quale si porta a cessazione lo stato di comunione, esistente tra più soggetti, mediante l'attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva «su una parte determinata del bene o dei beni comuni, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di indivisione».

Secondo l'opinione prevalente, si tratta di un istituto

avente natura dichiarativa. Pertanto, si può rilevare che la disposizione di riferimento, per il trattamento fiscale della divisione, è costituita dalla norma contenuta nell'articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale dispone che gli atti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, sono assoggettati all'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento. Nel merito, inoltre, la circolare 18/E/2013 ha confermato che la divisione senza conguaglio è soggetta a imposta di registro dell'1 per cento. In riferimento alle imposte ipotecarie e catastale, la divisione senza conguaglio è soggetta a 200 euro per ciascuna imposta (circolare 2/E/2014 e Interpello 30 del 6 febbraio 2020).

## Diritto societario

A cura di  
Gianluca Dan

[1067]

## Se c'è impugnazione si ricorre al vecchio organo di controllo

Una Spa approva il bilancio 2018 con certificazione del collegio sindacale, che svolge anche la revisione contabile. In seguito, l'organo di controllo viene sdoppiato e l'attività di revisione contabile viene assegnata a un'apposita società. I soci di minoranza impugnano successivamente il bilancio, che viene parzialmente modificato e quindi dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci.

Il nuovo bilancio sarà certificato, per la parte di revisione contabile, dal collegio sindacale o dalla società di revisione?

F.M. - ROMA

Si ritiene che, nel caso descritto dal lettore, sia stato applicato l'articolo 2434-bis del Codice civile, che prevede l'invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio e stabilisce che le azioni previste dagli articoli 2377 (annullabilità delle deliberazioni) e 2379 (nullità delle deliberazioni) non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. La legittimazione a impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio, su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi, spetta a tanti soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale. Il bilancio dell'esercizio, nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità indicata, tiene conto delle ragioni di questa.

Ciò premesso, si ritiene che il bilancio 2018 sia soggetto a revisione legale del collegio sindacale, organo che era deputato al controllo di tale bilancio e lo è tuttora, in vista della sua approvazione assembleare. Tale assunto parte dal presupposto che, in base al comma 2 dell'articolo 2409-querter del Codice civile, l'incarico del revisore legale ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio dell'incarico. Approvazione del bilancio che, nel caso specifico, non è avvenuta, stante l'impugnazione dei soci di minoranza e la successiva modifica, che obbliga a una nuova convocazione dell'assemblea dei soci.

Inoltre, si segnala che, stando alla pratica professionale, il nuovo soggetto incaricato della revisione legale avrà assunto l'incarico sulla base di un apposito mandato di durata triennale che comprende i bilanci dal 2019 al 2021, non potendo quindi esprimersi su un bilancio, quello del 2018, per il quale non aveva il mandato.

A cura di  
Albino Leonardi



### [1068] Due vie per l'ingresso di un socio nella Snc

Mio genero ha una piccola attività commerciale (Snc) di vendita, assistenza e manutenzione di condizionatori in società con un'altra persona. Per i due soci è fissato un diritto di percezione degli utili al 50 per cento. All'interno della società, con il consenso dell'altro socio, mio genero vorrebbe inserire la moglie (vale a dire mia figlia) con diritto agli utili al 2-3% e con le forme assicurative di legge. Se questa operazione è fattibile, qual è il percorso da seguire per realizzarla? E qual è il vantaggio fiscale che ne può derivare?

G.A. - COSENZA

La operazione illustrata dal lettore è senza dubbio plausibile, e può essere realizzata sia attraverso la cessione delle quote da parte di uno dei soci (o di entrambi per quota parte) oppure mediante un aumento del capitale riservato al socio entrante, previa rinuncia al diritto di opzione da parte degli altri due soci. Una volta ricomposta la compagine sociale con l'ingresso del nuovo socio, allo stesso potrà essere attribuito una quota dell'utile corrispondente alla sua quota di partecipazione. In tal caso, la principale conseguenza fiscale sarebbe quella determinata da una diminuzione dell'imponibile in capo ai pre-soci.

## Bilancio e contabilità

A cura di  
Massimo Ianni



### [1069] Il nuovo criterio IFRS per contabilizzare il leasing

Una Snc in contabilità ordinaria può, nel bilancio 2019, applicare i nuovi criteri di contabilizzazione del leasing? La domanda riguarda in particolare un contratto stipulato nel 2018.

E.S. - AREZZO

Il nuovo principio IFRS 16 (International financial reporting standards), che sostituisce lo IAS 17 (International accounting standards), prevede per i soggetti "Ias adopter", utilizzatori di beni acquisiti in leasing, la rilevazione del bene nell'attivo patrimoniale e, nel passivo, la rilevazione del debito pari al valore attuale dei canoni futuri.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, quindi, trovano applicazione nella predisposizione del bilancio per il 2019.

Con il nuovo principio, si supera la distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo, e l'utilizzatore rileverà nel conto economico gli interessi passivi sulle passività del leasing distintamente rispetto alla quota di ammortamento dell'attività, corrispondente alla quota del diritto di utilizzo del bene.

### [1070] Parcelle legali in bilancio con il criterio di competenza

Nella mia azienda sono state portate a immobilizzazioni immateriali, considerate oneri pluriennali, alcune spese legali. Tali spese, che dal punto di vista finanziario non sono ancora state sostenute, poiché non fatturate, ma semplicemente comunicate con documenti pro forma di fattura, si riferiscono a contenziosi con il Tar (Tribunale amministrativo regionale) non ancora conclusi. La ratio della capitalizzazione consisterebbe nella pluriennalità dei contenziosi, i cui effetti si verificherebbero in futuro, e comunque oltre l'anno. È corretto considerare queste spese come una immobilizzazione?

M.F. - SALERNO

preavvisi di parcella dell'avvocato per una causa legale non rappresentano documenti validi per poter imputare e dedurre un costo, né tantomeno per poterlo capitalizzare.

Innanzitutto, occorre chiarire che le immobilizzazioni immateriali in generale, e gli oneri pluriennali in particolare, rappresentano beni immateriali e costi che manifestano la propria utilità in più di un esercizio; per utilità deve intendersi l'apporto che tali beni danno al processo produttivo o alla creazione di valore. Una causa legale, di per sé, è un evento straordinario e, per definizione stessa, non può rappresentare un onere destinato ad apportare utilità per la creazione di valore. Escludendo, pertanto, la possibilità di capitalizzare tali beni, gli stessi andranno rilevati per competenza, cioè unicamente nell'esercizio di ultimazione della causa. La rilevazione nei bilanci potrà invece avvenire in riferimento agli acconti erogati al legale. Tali versamenti non confluiranno, tuttavia, nel conto economico, non ritenendosi la prestazione ultimata.

Nel caso di pagamento di preavvisi di parcella dell'avvocato (annuali o a cadenza differente), la società, presumibilmente, riceverà fattura, che registrerà rilevando il relativo costo. Al termine dell'esercizio, in applicazione del criterio del tempo economico (indicato nel principio Oic 18 dell'Organismo italiano di contabilità), occorrerà rinviare al futuro la competenza del costo. Ciò avverrà fino alla data di ultimazione della prestazione (la causa legale).

Ove, al contrario, l'avvocato emetta preavviso di parcella (documento non fiscale) e la società non effettui alcun pagamento, quest'ultima non è tenuta a rilevare il costo in bilancio.

Nel primo caso, ai fini della deduzione è utile un riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione V, n. 24003 del 26 settembre 2019, con la quale viene ribadito il concetto secondo cui i costi relativi a prestazioni di servizio sono, a norma dell'articolo 109 del Dpr 600/1973, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che rilevi il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento. In tali casi, pertanto, la deducibilità della prestazione avverrebbe al termine della prestazione stessa, ovvero alla cessazione o all'esaurimento dell'incarico.

## Enti non profit e onlus

A cura di  
Romano Mosconi



### [1071] Ssd a responsabilità limitata: è ammesso investire in azioni

Sono socio e amministratore di una società sportiva dilettantistica (Ssd) a responsabilità limitata che ha aderito alla legge 398/1991 ed è iscritta alla Camera di commercio.

Questa società può investire in partecipazioni azionarie? Quale sarebbe il trattamento fiscale degli eventuali dividendi? Ci sarebbero ricadute per quanto riguarda l'Irap?

F.B. - ROMA

In linea generale, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata può investire in partecipazioni azionarie, prestando tuttavia attenzione che tale attività non assuma aspetti di rilevanza.

Nel caso specifico di una Ssd Srl che ha aderito al regime previsto dalla legge 398/1991, occorre tenere conto dei ricavi commerciali, fra i quali rientra anche la percezione di dividendi. In base all'articolo 89, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986) tale percezione di dividendi concorre a formare l'imponibile del periodo d'imposta nella misura del 5% del loro ammontare e va inserita nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati percepiti. Ai fini Irap, in forza dell'applicazione della legge 398/1991, va considerato il medesimo imponibile rilevante per il 3% ai fini Ires. Sarà quindi tale ammontare il valore di partenza per il calcolo dell'Irap.

### [1072] L'ente che fa «commercio» sconta le ritenute sugli aiuti

Un ente non commerciale assoggetta a tassazione, in base alla legge 398/1991, le entrate derivanti dalle attività commerciali svolte. Sui contributi pubblici ricevuti sconta una ritenuta del 4% e a fine anno riceve la certificazione delle ritenute d'acconto subite. Questi importi possono essere indicati a credito nella dichiarazione dei redditi ed eventualmente usati in compensazione per l'eccedenza non utilizzata?

B.S. - BOLZANO

L'articolo 28 del Dpr 600/1973 prevede l'obbligo, a carico degli enti pubblici e privati, di effettuare una ritenuta del 4 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sui contributi corrisposti a imprese e a enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, esclusi quelli destinati all'acquisto di beni strumentali.

Trattandosi di ritenuta a titolo d'acconto, essa verrà portata a credito nella dichiarazione dei redditi a diminuzione dell'eventuale imposta sui redditi dovuta.

## Condominio

A cura di  
Pierantonio Lisi



### [1073] Ammissa la riproposizione di un «punto» in assemblea

Nel fare eseguire i lavori di segnaletica orizzontale per il parcheggio nel nostro cortile, la ditta esecutrice ricavò un posto auto in più rispetto al prospetto approvato in assemblea, che prevedeva davanti ai cinque garage di proprietà altrettanti spazi tutti intervallati. Lo scorso anno abbiamo fatto ristrutturare il fabbricato realizzando il cappotto, per cui gli spazi tra i garage e la ringhiera di confine si sono ridotti di circa 15 centimetri, creando difficoltà per le manovre di ingresso e di uscita dagli stessi. Nell'ultima assemblea ho evidenziato la necessità di fare tinteggiare nuovamente gli spazi portandoli da sei a cinque, così come a suo tempo era stato approvato, e di procedere quindi all'assegnazione in uso. La mia proposta è stata respinta. È possibile ripresentare la domanda, e come andrebbe riformulata?

L.A. - POTENZA

L'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea è stabilito dall'amministratore, che ha il dovere di procedere alle convocazioni. Il lettore, dunque, potrà chiedere all'amministratore di inserire il punto che gli interessa all'ordine del giorno della successiva riunione, anche se in precedenza la sua proposta non è stata approvata. L'amministratore inserirà il punto all'ordine del giorno se lo ritiene necessario.

Qualora, tuttavia, la richiesta provenga da almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio, l'amministratore deve convocare un'apposita riunione entro dieci giorni o inserire il punto all'ordine del giorno della successiva riunione (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Se non vi provvede, i condomini richiedenti possono essi stessi convocare una riunione di condominio.

Per altro verso, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea nei casi previsti dalla legge costituisce una grave irregolarità nella gestione che può dar luogo alla revoca giudiziale dell'amministratore (articolo 1129, n. 1, del Codice civile).

La richiesta può essere riformulata o ripresentata negli stessi termini. Si ricorda che l'uso della posta raccomandata è indispensabile se si vuole ottenere la prova dell'avvenuto invio e recapito di ogni comunicazione.

A cura di  
Silvio Rezzonico



### [1074] Come incidono gli astenuti per revocare l'amministratore

Per revocare l'incarico all'amministratore di condominio occorrono 500 millesimi. Nel caso in cui si astenesse dal voto un condomino con 300

millesimi, come si calcola questa quota? Sulla metà dei 700 millesimi rimanenti?

G.M. - ALESSANDRIA

L'articolo 1137 del Codice civile prevede che le delibere attinenti alla nomina e alla revoca dell'amministratore devono sempre essere prese - in prima o seconda convocazione - con la maggioranza degli intervenuti e 1.500 millesimi, senza disporre alcunché circa il non voto dell'astenuto. L'astensione ha rilievo per il calcolo delle maggioranze numeriche, per il quale occorre fare riferimento al numero degli intervenuti: se, ad esempio, 1 votanti in un senso o nell'altro sono 18 e gli astenuti due, il numero degli intervenuti è da considerare 20 (e non 18) e la maggioranza numerica è di 11 (e non di 10).

Quanto alla quota millesimale, oggetto specifico del quesito del lettore, poiché essa non può essere ai voti favorevoli né a quelli contrari, 1.300 millesimi dei condomini astenuti non si computano ai fini del quorum del 500 millesimi.

Riguardo all'impugnativa della delibera, l'astenuto deve peraltro essere equiparato al dissenziente (Cassazione 6671/1990 e 127/2000).

## Edilizia e Urbanistica

A cura di  
Vincenzo Petrone



### [1075] I rimedi per sanare l'illegittima occupazione del Comune

Ho acquistato un lotto di terreno edificabile e ho lasciato uno spazio di sette metri da utilizzare per la costruzione di una strada. Lo stesso obbligo è stato osservato da altri quattro acquirenti. Oggi questo spazio è divenuto strada pubblica priva di sbocco. Il Comune vi ha realizzato la fognatura e la tubazione idrica senza mai avere dagli effettivi proprietari una cessione volontaria e senza avere effettuato un esproprio di tale spazio.

Può il Comune imporre la propria occupazione?

G.A. - COSENZA

Alla luce di quanto descritto nel quesito, si ritiene che l'operato dell'ente locale costituisca un'illecita occupazione, ossia una occupazione senza titolo di un'area di proprietà privata per la realizzazione di un'opera pubblica. Ciò integra un illecito permanente (e non un illecito istantaneo a effetti permanenti), che può cessare solo per effetto:

- di un accordo con il proprietario per la cessione volontaria;
- della restituzione dell'area, previa rimessione in pristino;
- della rinuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni;
- di una compiuta usucapione da parte dell'occupante che ha trasformato il bene con la realizzazione dell'opera pubblica;
- dell'emanazione del provvedimento di acquisi-

zione coattiva in base all'articolo 42-bis del Dpr 327/2001 (testo unico esproprio) da parte dell'autorità che occupa illecitamente il bene. Su richiesta delle parti il Comune ha una delle possibilità citate per sanare l'illecito.

### [1076] Ricostruzione «fedele» con le distanze preesistenti

Il mio confinante ha presentato al Comune una richiesta di "demolizione totale e fedele ricostruzione" di un fabbricato, costruito negli anni 50, che si trova a circa cinque metri dalla parete finestra della mia abitazione.

Tale fabbricato era in realtà parte del vecchio acquedotto del Comune e pertanto non è possibile una fedele ricostruzione da adibire ad abitazione, per cui certamente si presenteranno variazioni nel volume e/o nel perimetro.

Quale distanza dalla mia parete finestra dovrà essere rispettata da questa nuova costruzione? I "vecchi" cinque metri oppure i 10 metri?

M.C. - PADOVA

Secondo la giurisprudenza amministrativa (ad esempio: Consiglio di Stato, sentenza 4278/2017; Tar Campania, sentenza 5785/2017), nel caso in cui il manufatto che costituisce il risultato di una demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia) venga ricostruito con coincidenza di area di sedime e di sagoma, esso - proprio perché "coincidente" per tali profili con il manufatto preesistente - potrà sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze, in quanto sostitutivo di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze (e magari preesisteva anche alla stessa loro previsione normativa).

Diversamente occorre rispettare la distanza di 10 metri e/o quelle previste dal Piano regolatore.

A cura di  
Massimo Sanguini



### [1077] Senza regolamento comunale distanze fissate dal giudice

Due immobili sono separati da un muro di cinta e sono entrambi distanti 1,50 metri dal confine. Il primo immobile si trova a una quota di 2,50 metri inferiore rispetto al piano di calpestio dell'altro. Il confinante inferiore ha installato una stufa a pellet a ridosso della parete confinante; da questa esce una canna fumaria che sale in verticale. L'altezza della stessa non supera quella dello stabile vicino e i fumi, anziché in altezza, vengono deviati dal vento verso il basso, invadendo le abitazioni di fronte, i cui occupanti sono costretti a chiudere le finestre prospicienti.

Che cosa possono fare questi ultimi? Nel caso descritto ci sono distanze da rispettare? E qual è l'autorità a cui ricorrere?

M.V. - NAPOLI

Secondo quanto disposto dall'articolo 890 del Codice civile, le distanze da rispettare nella costruzione delle canne fumarie, oltre che di altri manufatti analoghi, sono date dai regolamenti comunali. In assenza di tale regolamento, e quindi di specifiche disposizioni in merito alle distanze da rispettare, la distanza dovrà essere fissata dal giudice, normalmente previa consulenza tecnica specifica.

Sia nel caso di assenza di regolamento comunale sia nel caso di violazione del medesimo, la competenza a dirimere la controversia è del Tribunale, poiché la questione coinvolge non solo l'aspetto delle immissioni nocive, ma anche quello del rispetto della normativa in materia di distanze introdotta dal regolamento comunale (Cassazione, sesta sezione civile, sentenza 22730/2017).

[1078]

## Prevenzione incendi: che fare in assenza del certificato

Nel 2017 ho acquistato un appartamento di nuova costruzione, con cantina e posto auto coperto. Durante la compravendita il costruttore-venditore mi ha consegnato il certificato di agibilità. Il condominio dispone di 10 posti auto interrati con superficie coperta superiore a 300 metri quadrati. Successivamente alla vendita, abbiamo riscontrato che l'autorimessa è sprovvista del certificato di prevenzione incendi (Cpi). Il certificato di agibilità senza il Cpi è valido? L'atto di compravendita può essere invalidato e, inoltre, il singolo condomino può agire nei confronti del venditore-costruttore a norma dell'articolo 1669 oppure a norma dell'articolo 1453 del Codice civile, per l'adempimento degli obblighi contrattuali? In alternativa può chiedere la riduzione del prezzo?

M.P. - ROMA

Viste le informazioni contenute nel quesito, ossia la presenza di un'autorimessa con superficie coperta superiore a 300 metri quadrati, sembrerebbe che il condominio in questione abbia in effetti l'obbligo di fare richiesta di certificato di prevenzione incendi, a norma dell'articolo 5 del Dpr 151/2011.

Ciò premesso, l'articolo 24 del Dpr 380/2001, che disciplina la richiesta di agibilità degli edifici, non elenca espressamente, tra i documenti necessari ai fini dell'ottenimento dell'agibilità, il certificato di prevenzione incendi, anche se diverse normative regionali e locali ne prevedono la produzione, in quanto il suo rilascio sarebbe necessario per comprovare la sussistenza delle condizioni di sicurezza dello stabile.

Pertanto la mancanza del certificato di prevenzione incendi (salve comunque diverse disposizioni della normativa regionale e locale) non dovrebbe inficiare la validità dell'agibilità a suo tempo rilasciata, soprattutto se la relativa richiesta venisse comunque tempestivamente presentata agli organi competenti. Per altro verso, la mancanza del certificato di prevenzione incendi non potrà comportare l'invalidità dell'atto di compravendita, bensì il ristoro dei costi sostenuti per inoltrare la pratica e il risarcimento dell'eventuale danno subito dall'acquirente.

# Contributi previdenziali e assistenziali

A cura di  
Pietro Gremigni



[1079]

## Riscatto laurea, anni pre-'96 con la riserva matematica

Sono un lavoratore dipendente del settore privato che vorrebbe riscattare gli anni di laurea. Ho fatto richiesta all'Inps per il calcolo dell'onere per il

riscatto e ho ricevuto da pochi giorni la risposta. Essendo gli anni di corso a cavallo del 1996, mi sono stati calcolati due periodi: uno di 61 settimane con il sistema retributivo e un onere di 14.480 euro, l'altro di 147 settimane con il sistema contributivo e un onere di 14.892 euro. Alla luce di questo calcolo penso di riscattare solo il periodo di 147 settimane, perché mi sembrano troppi 14.480 euro per poco più di un ann. È la scelta giusta? Inoltre vorrei sapere in quante rate conviene pagare l'onere di riscatto per avere un maggior beneficio in sede di dichiarazione dei redditi. Preciso, a questo fine, che ho una casa di proprietà e non ho finanziamenti o mutui, e che nel 2019 ho avuto una Ral (retribuzione annuale lorda) di 33.000 euro.

F.L. - BARI

Nel caso dei periodi precedenti al 1996, il costo del riscatto laurea è legato alla cosiddetta riserva matematica, molto più onerosa del criterio di calcolo del riscatto forfettario degli anni dal 1996 in poi. In quest'ultimo caso l'onere stimato dall'Inps prende a riferimento la base imponibile costituita dal minimale per artigiani e commercianti (pari a 15.958 euro annue) a cui si applica l'aliquota del 33 per cento da rapportare agli anni da riscattare. Di regola conviene riscattare gli anni di laurea se ciò permette di anticipare la pensione rispetto alla tempestività stimata, grazie all'accresciuta anzianità contributiva successiva al riscatto. Il costo del riscatto è deducibile dai redditi imponibili. L'importante è che per ogni anno l'imponibile fiscale da cui dedurre l'onere sia capiente, altrimenti si perde il diritto alla deducibilità per quell'anno. Pertanto maggiore è la dilazione e più facile è trovare la capienza.

A cura di  
Fabio Venanzi



[1080]

## I tempi della pensione con il contributivo puro

Vorrei sapere se, con le regole attuali e ipotizzando l'incremento costante dell'aspettativa di vita, il riscatto degli anni di laurea (cinque anni) mi permetterebbe di accedere prima alla pensione. Ecco i miei requisiti:

- 1) sono nato a giugno 1981;
- 2) ho frequentato il corso di laurea tra il 2000 e il 2005;
- 3) ho ottenuto la prima occupazione a febbraio 2007.

R.B. - MILANO

Sulla base dell'attuale scenario demografico, in assenza di riscatto, nel caso descritto la pensione di vecchiaia sarà conseguita nel 2051, mentre la pensione anticipata (per la quale quest'anno sono richiesti 42 anni e 10 mesi per gli uomini) sarà conseguita non prima del 2052 e, quindi, successivamente a quella di vecchiaia.

Poiché il lettore è destinatario di un sistema contributivo puro, potrà accedere alla pensione con gli attuali 64 anni di età, requisito da adeguare alla speranza di vita futura, nel 2047, a condizione che il primo importo di pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. Il controvalore, per il 2020, è pari a 1.287,52 euro lordi mensili. In questo caso, il lettore fruirebbe della pensione anticipata contributiva.


Con il riscatto del titolo di studio, le date di accesso alla pensione di vecchiaia e la pensione anticipata contributiva rimarrebbero inalterate, essendo legate al solo requisito anagrafico, mentre la pensione anticipata verrebbe conseguita entro la fine del 2046. Essendo nell'ambito del contributivo puro, il riscatto potrà essere chiesto con onere ordinario oppure con onere agevolato, secondo quanto previsto dall'Inps con la circolare 6/2020.

## Istruzioni per l'uso

### Il sito dell'esperto risponde

www.espertorisponde.ilsole24ore.com

- Il servizio di consulenza ai lettori del Sole 24 Ore continua su internet. Dalla sezione dedicata è possibile inviare gratuitamente un quesito agli esperti (previa registrazione) e cercare la soluzione al proprio caso nel database delle risposte.



- Il portale dell'esperto risponde è pensato per valorizzare i punti di forza della rubrica fondata nel 1984, integrandoli con i Forum tematici e gli approfondimenti pubblicati ogni lunedì sul Sole 24 Ore.
- Sul sito dell'esperto risponde è possibile cercare la risposta al proprio caso specifico all'interno di una banca dati che conta oltre 200mila quesiti. Inoltre, lo stesso motore di ricerca permette di navigare tra le risposte fornite dagli esperti nei Forum tematici, come quelli sui vari temi fiscali, la casa, le pensioni, il diritto di famiglia.
- Dallo stesso sito si può inviare una domanda agli oltre 100 esperti del Sole 24 Ore e partecipare ai Forum di volta in volta attivati su temi d'attualità. Internet è l'unico canale attraverso il quale è possibile l'invio di quesiti.

### Per cercare una risposta




- È possibile consultare la banca dati delle risposte con una ricerca per: parola, argomento, fascicolo.
- Tra i risultati della ricerca appaiono: le risposte pubblicate ogni lunedì sull'Esperto risponde; i Forum tematici attivati su argomenti di attualità.

### Per inviare una domanda



- Per inviare il quesito bisogna essere registrati al sito del Sole 24 Ore (la registrazione è gratuita).
- Per inviare una domanda si può scegliere: il canale "classico" dell'esperto risponde; i Forum attivati di volta in volta su temi d'attualità.



# NUOVA IMU

## GUIDA ALL'ACCONTO 2020

Alla cassa senza errori, con la Nuova Imu guida all'acconto 2020 del Sole 24 Ore.

La legge di Bilancio 2020 ha ridisegnato l'Imu e abolito la Tasi. Una rivoluzione ma nel segno della continuità.

Gli esperti spiegano tutto nel dettaglio evidenziando le novità, con ampio ricorso a casi pratici, analisi della giurisprudenza, risposte a quesiti ed esempi di compilazione della modulistica.

Una guida imperdibile!

IN EDICOLA DAL

**25**

MAGGIO

CON IL SOLE 24 ORE A

**9,90\*** €

\*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

[offerte.ilssole24ore.com/accontoimu](http://offerte.ilssole24ore.com/accontoimu)

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 9 LUGLIO 2020

ilSole  
**24 ORE**